

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 9 FEBBRAIO 2011

N. 21



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 gennaio 2011, n. 32

Offerta formativa a.s. 2011/2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale.

Pag. 4071

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 56

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, art. 22 - Istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati. Atto di indirizzo al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale per la formazione dei criteri del Registro e modalità di iscrizione.

Pag. 4086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 57

Del. G.R. n. 2638 del 15/11/2010. Interventi in favore degli immigrati - Linee di Indirizzo per l'anno 2010 al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale. Approvazione schema di protocollo di intesa per co-finanziamento Centri Inter-culturali.

Pag. 4092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 58

Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Ratifica e presa d'atto sottoscrizione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010.

Pag. 4101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 88

Art. 32, L. R. 31 dicembre 2010 n. 19 - Onere istruttorio art. 89 D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii.

Pag. 4112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 89

Comune di Ruffano (LE) - Costruzione di una intersezione in piano (rotatoria) tra la S.P. 374 e la S.P. 362. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Ruffano (LE)

Pag. 4113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 90

Comune di Tricase (LE) - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 335 circonvallazione di Tricase e la strada comunale per il cimitero. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Tricase (LE)

Pag. 4118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 98

D.G.R. 2954/2010 avente ad oggetto: “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012”. Correzione mero errore materiale. Precisazioni e parziali modifiche.

Pag. 4124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 99

Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Ratifica approvazione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010.

Pag. 4129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 gennaio 2011, n. 100

Avviso pubblico 2010 della DG Affari interni della Commissione Europea per il finanziamento di progetti a favore di rifugiati e richiedenti asilo nell'ambito del programma FER III. Richiesta approvazione candidatura della Regione Puglia per le Azioni: 1.1.B - 2.1.A - 1.2.B.

Pag. 4139

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
gennaio 2011, n. 101

Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare nell'anno 2011.

Pag. 4146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
gennaio 2011, n. 104

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art. 33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011.

Pag. 4148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
gennaio 2011, n. 105

**L.r. n. 19/2006 e Del. G.R. n. 1875 del 13.10.2009 "Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011"-
Indirizzi attuativi per il progetto "Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale" per l'attuazione del II Piano regionale delle Politiche Sociali.**

Pag. 4151

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 32

Offerta formativa a.s. 2011/2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante le *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione e formazione professionale;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la *“Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1-quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra

i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, *“l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”*;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede *all'articolo 2, comma 3*, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

il Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

VISTI

gli **Accordi** sanciti in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, 15 gennaio e 28 ottobre 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009 e 25 febbraio 2010 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali;

l'Accordo del **29 aprile 2010** tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il "*Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D. Lgvo n. 226/2005*", con l'individuazione delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e degli standard minimi delle competenze tecnicoprofessionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso.

VISTA, altresì

l'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

RICHIAMATE

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815** riguardante *l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;*

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 19 ottobre 2010 n. 2227** recante "*Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012*";

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2010 n. 2954** recante "*Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012*", che ha rinviato a successivo provvedimento la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, anche in attesa degli esiti del monitoraggio attivato, tramite

l'Ufficio Scolastico Regionale, presso tutti gli istituti professionali interessati.

CONSIDERATO CHE

Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ha definito il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nella fase transitoria.

La Regione Puglia, alla pari della quasi totalità delle Regioni, con DGR n.1815 del 4 agosto 2010, ha adottato, per l'anno scolastico 2010/2011, il regime surrogatorio, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico 2011/2012.

L'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4, della predetta intesa, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte a partire dall'anno scolastico 2012/2013, anno conclusivo dei primi percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime sussidiario.

La messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale regionale richiede ulteriori atti del MIUR d'intesa con le Regioni, che sono in corso di elaborazione, quale il Piano di lavoro di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 citato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'offerta formativa, all'orario annuale e articolazione dei percorsi formativi, ai profili professionali e standard formativi, ai docenti, alla valutazione e certificazione, alle strutture e servizi.

Gli istituti professionali statali della Regione Puglia, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22.11.2010, hanno deliberato, nella loro autonomia, nella quasi totalità (89,41%), di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario.

E' stato attivato un Tavolo Tecnico interistituzionale Regione Puglia -Assessorato al Diritto allo studio ed alla Formazione e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, a sostegno del processo di riforma e per la costruzione dei raccordi del sistema di istruzione e formazione professionale.

L'offerta completa di istruzione e formazione professionale, in un quadro organico unitario, verrà assicurata anche dagli Enti di formazione professionale accreditati che supereranno le procedure selettive in esito ad Avvisi pubblici banditi dal Servizio Formazione Professionale, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa.

TANTO PREMESSO

SI RITIENE:

- di stabilire, che, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la **Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa** individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2) approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- che, quindi, per l'a.s. 2011/2012, l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale venga erogata dagli Istituti Professionali che, nella loro autonomia, hanno dichiarato la disponibilità a realizzare percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5,

comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, ferma restando l'offerta formativa erogata dagli Enti di formazione accreditati;

- che vadano promosse le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- che dovrà essere disciplinata con legge la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e *l'intera materia dell'Istruzione e Formazione*, nell'esercizio della esclusiva competenza regionale in materia, *ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del titolo V della Costituzione*;

Si rileva, infine, con riferimento al punto 4. della precitata Intesa che "la prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali"; pertanto, in data 19 gennaio 2011 è stato stipulato un Accordo tra la Regione e USR Puglia, con il quale vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali così come indicati dall'Intesa che ha approvato le Linee guida.

"Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la **Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa** individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2), approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- di prendere atto dell'Accordo stipulato con l'USR Puglia in data 19 gennaio 2011 (**all. 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con cui vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali;

- di approvare l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2011/2012, di cui all'All. A dell'Accordo;
- di stabilire che per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzino le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, come disciplinate al punto 5. dell'Art. 1 dell'Accordo in allegato;
- di rinviare ad apposita disciplina normativa, nell'esercizio dell'esclusiva competenza regionale in materia, la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e *l'intera materia dell'Istruzione e Formazione, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del Titolo V della Costituzione;*
- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (*commissioni di esami*), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

All. 1



Regione Puglia
Assessorato per il diritto allo studio e
la formazione professionale



Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia

Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

TRA

LA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1815 del 4 agosto 2010, con la quale, nel prendere atto del menzionato decreto interministeriale 15 giugno 2010, viene disposta l'adozione del regime surrogatorio per l'a.s. 2010/2011 da parte degli istituti professionali, con possibilità da parte di questi ultimi di rilasciare, a chi ne abbia fatto richiesta all'atto dell'iscrizione, le qualifiche triennali di cui al previgente ordinamento dell'istruzione professionale statale;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e

formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA la deliberazione n. 2227 del 19 ottobre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, con particolare riferimento al paragrafo 8, secondo cui *“Nelle more di una disciplina legislativa regionale e dell'adozione delle Linee guida da parte del MIUR, nell'atto di programmazione dell'offerta formativa di competenza della Giunta regionale, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, saranno disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali, con particolare riferimento all'attuazione delle 21 qualifiche di livello nazionale di cui all'Accordo del 29 aprile 2010, alle tabelle di corrispondenza con le qualifiche del previgente ordinamento, all'esame finale, ai crediti e al passaggio tra gli ordinamenti, alle indicazioni generali per i raccordi con la FP regionale attraverso accordi territoriali per l'integrazione tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti di formazione accreditati. La Regione, in collaborazione con l'USR Puglia, effettuerà una ricognizione degli Istituti professionali che, nella loro autonomia, deliberino di realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario”*.

VISTA la deliberazione n. 2954 del 28 dicembre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012”, rinviando *“ad un successivo Provvedimento di Giunta la Programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale che, sulla base delle Linee guida approvate il 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti Locali, saranno offerti dagli Istituti Professionali statali in regime di sussidiarietà, essendo in corso un monitoraggio presso tutte le scuole interessate, fatta salva l'offerta formativa degli Enti di FP accreditati per l'obbligo di istruzione”*;

VISTA la lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22 novembre 2010, con la quale è stato promosso il monitoraggio presso gli istituti professionali statali, al fine di acquisirne la disponibilità ad operare in regime di sussidiarietà per l'a.s. 2011/2012;

VISTA la C.M. 30 dicembre 2010, n.101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell'intera materia da parte della Regione Puglia, si renda necessario disciplinare l'offerta sussidiaria degli istituti professionali statali per l'a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'iscrizione alle prime classi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

TENUTO CONTO delle risultanze del monitoraggio effettuato in esito alla lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22 novembre 2010;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali della Regione Puglia che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.
2. L'offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, le parti concordano circa l'adozione del sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti

interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

5. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, da definire con successivo atto legislativo.

Art. 2 - Programmazione dell'offerta formativa

1. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Istituti professionali destinatari dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli istituti professionali statali della Regione Puglia che, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22.11.2010, hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo.

2. Nell'Allegato "A" al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, viene riportato l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010 che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2011/2012. Tali qualifiche sono state individuate sulla base delle richieste avanzate dai singoli istituti, dopo la necessaria verifica di congruità tra l'offerta formativa d'istruzione esistente all'interno di ciascun istituto e i corsi di qualifica da attuare sulla base delle Tabelle di riferimento e di confronto allegate all'Intesa in data 16.12.2010 (Tabelle 1 e 3).

Art. 4 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Puglia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Art. 5 - Determinazione degli organici

1. Le Parti si impegnano, in relazione ai percorsi di IeFp oggetto del presente Accordo, a prestare particolare attenzione tanto alla formazione delle classi quanto all'assegnazione dell'organico, in virtù di peculiari esigenze connesse alla tipologia di utenza coinvolta.
2. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
3. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali, di cui all'allegato elenco, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
4. Le classi iniziali degli istituti professionali statali, di cui all'allegato elenco, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
5. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.
6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

Art. 6 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010, con particolare riguardo:
 - a) alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità

delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, concernenti in particolare:

- le iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del MIUR n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
 - tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Art. 7 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, né ulteriori oneri a carico della Regione.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli istituti professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Puglia.
4. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica costituita presso l'USR Puglia, sentita la Regione Puglia, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Puglia, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI,

dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Puglia.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione e delle Province.
2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - Norme finali

1. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'a.s. 2011/12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art.27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 ed all'art.8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.
2. Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, addì

Per la Regione Puglia

**L'Assessore al Diritto alla Studio e
formazione professionale**
Prof.ssa Alba Sasso

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia**

Il Direttore Generale
Dr.ssa Lucrezia Stellacci

Offerta formativa percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a.s. 2011-2012 - Elenco istituti Professionali - All. A dell'Accordo

Comune	Denominazione Istituto	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore
BA	ACQUAVIVA d.F.	ABBIGLIAMENTO	PRODUZIONI CHIMICHE	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	MECCANICO					
BA	ALTAMURA	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	SIST. SER. LOG.	ELETTRONICO	RIP. VEIC. MOT.					
BA	BARI	GRAFICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	ELETTRONICO	RISTORAZIONE					
BA	BARI	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.									
BA	BARI	PRODUZIONI CHIMICHE	ELETTRICO	ELETTRONICO	GRAFICO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.					
BA	BARI	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA								
BA	CASTELLANA G.	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.									
BA	CONVERSANO	AMM.-SEGR.	AMM.-SEGR.									
BA	CORATO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.									
BA	CORATO	LAVORAZIONI ARTISTICHE										
BA	GIOVINAZZO	ELETTRICO	SER. PROM. ACC.	SERVIZI DI VENDITA								
BA	GRAVINA IN P.	ABBIGLIAMENTO	ELETTRONICO	MECCANICO								
BA	LOCOROTONDO	AGRICOLO										
BA	MOLFETTA	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	LEGGNO	MON. MAN. IMBAR. DIP.	MECCANICO				
BA	MOLFETTA	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.									
BA	MOLFETTA	GRAFICO	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	SER. PROM. ACC.							
BA	MONOPOLI	ELETTRICO	ELETTRONICO	MECCANICO	MON. MAN. IMBAR. DIP.							
BA	PUTIGNANO	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	GRAFICO	MECCANICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.				
BA	SANTERAMO IN C.	ABBIGLIAMENTO	MECCANICO	ELETTRONICO								
BA	TERLIZZI	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	PRODUZIONI CHIMICHE	AGRICOLO	TRASF. AGRO.						
BR	BRINDISI	GRAFICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA							
BR	BRINDISI	IPSSIA - G. FERRARIS - BRINDISI	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	MECCANICO						
BR	BRINDISI	IPSS - MORVILLO FALCONE	ABBIGLIAMENTO									
BR	BRINDISI	IPSSAR "S. PERTINI" - BRINDISI	RISTORAZIONE									
BR	CEGLIE MESS.	IS - AGOSTINELLI - CEGLIE M.	ELETTRONICO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.							
BR	FASANO	IS - G. SALVEMINI - FASANO -	RISTORAZIONE									
BT	ANDRIA	"GIUSEPPE COLASANTO"	GRAFICO									
BT	ANDRIA	IPSCIT RICCARDO LOTTI	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA							
BT	BARLETTA	GARRONE	AMM.-SEGR.	GRAFICO								
BT	BARLETTA	IP.S.I.A. "ARCHIMEDE"	ABBIGLIAMENTO	CALZATURE	ELETTRICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	MECCANICO	RIP. VEIC. MOT.				
BT	BISCEGLIE	I.P.S.I.A.	ELETTRICO	MECCANICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.						
BT	CANOSA DI P.	L. EINAUDI (ITC - IPAA)	PRODUZIONI CHIMICHE	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.	TRASF. AGRO.	AGRICOLO					
BT	MARGHERITA DI S.	IST. PROF. SERVIZI ALBERG.	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
BT	SAN FERDINANDO DI P.	PROF. MICHELE DELL'AQUILA DI P.	SER. PROM. ACC.	AGRICOLO								
BT	TRANI	II.S.S. (I.P.S.C.T. - IPSIA)	ABBIGLIAMENTO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	GRAFICO	SIST. SER. LOG.				

Offerta formativa percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a.s. 2011-2012 - Elenco Istituti Professionali - Ali. A dell'Accordo

Comune	Denominazione Istituto	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore
BT	TRINITAPOLI	GRAFICO									
FG	CERIGNOLA	ABBIGLIAMENTO	MECCANICO	A decorrere dal 01/09/2011, a seguito di dimensionamento, la sezione IPSIA del Righi sarà accorpata all'ITSS PAVONCELLI di Cerignola							
FG	FOGGIA	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	MECCANICO						
FG	FOGGIA	GRAFICO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	TRASF. AGRO.					
FG	LUCERA	ABBIGLIAMENTO	MECCANICO	ELETTRONICO	AMM.-SEGR.	EDILE	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.			
FG	LUCERA	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
FG	ORTA NOVA	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA							
FG	SAN GIOVANNI R.	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.							
FG	SAN MARCO IN L.	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO							
FG	SAN NICANDRO G.	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO							
FG	SAN SEVERO	ABBIGLIAMENTO	GRAFICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	MECCANICO						
FG	TORREMAGGIORE	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA							
FG	VIESTE	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
LE	CASARANO	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	PRODUZIONI CHIMICHE	AMM.-SEGR.	SER. PROM. ACC.	ABBIGLIAMENTO	RISTORAZIONE	
LE	COPERTINO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.								
LE	GALATINA	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA							
LE	GALATINA	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	MECCANICO					
LE	GALLIPOLI	ELETTRICO	AMM.-SEGR.								
LE	LECCE	AMM.-SEGR.	SER. PROM. ACC.								
LE	LECCE	AMM.-SEGR.	SER. PROM. ACC.	SIST. SER. LOG.	SER. PROM. ACC.	ABBIGLIAMENTO	GRAFICO				
LE	LECCE	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.								
LE	MAGLIE	ABBIGLIAMENTO	PRODUZIONI CHIMICHE	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	MECCANICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	SERVIZI DI VENDITA
LE	MARTANO	SER. PROM. ACC.									
LE	NARDO'	ABBIGLIAMENTO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.						
LE	OTRANTO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
LE	PARABITA	LAVORAZIONI ARTISTICHE	LAVORAZIONI ARTISTICHE	LEGNO							
LE	POGGIARDO	ABBIGLIAMENTO	SER. PROM. ACC.								
LE	SANTA CESAREA T.	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
LE	TRICASE	ABBIGLIAMENTO	PRODUZIONI CHIMICHE	ELETTRICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	MECCANICO	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.		
TA	CASTELLANETA	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.	AMM.-SEGR.	GRAFICO						
TA	CASTELLANETA	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEIC. MOT.	MECCANICO				
TA	GINOSA	GRAFICO									

A decorrere dal 01/09/2011 si aggiunge l'O.F. dell'attuale IPSIA Martinez di Galatina

A decorrere dal 01/09/2011, con il dimensionamento, perde l'autonomia diventando Sez. Associata dell'ITSS di Galatina

Offerta formativa percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a.s. 2011 -2012 - Elenco Istituti Professionali - All. A dell'Accordo

Comune	Denominazione Istituto	Profilo Qualifica Operatore								
TA	LEPORANO	MEDITERRANEO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.						
TA	MARTINA FRANCA	ALFONSO MOTOLESE	SER. PROM. ACC.	AMM- SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	GRAFICO				
TA	MASSAFRA	C. MONELLI	AGRICOLO							
TA	MOTTOLA	IPSS LENTINI - L.S.EINSTEIN	PRODUZIONE CHIMICHE	GRAFICO						
TA	PALAGIANO	ITCG G. M. SFORZA	SER. PROM. ACC.	SERVIZI DI VENDITA	AMM- SEGR.	SIST. SER. LOG.				
TA	SAVA	FALCONE	ABBIGLIAMENTO	PRODUZIONE CHIMICHE	ELETTRICO					
TA	TARANTO	F.S.CABRINI	PRODUZIONE CHIMICHE	GRAFICO	SER. PROM. ACC.	AMM- SEGR.	SERVIZI DI VENDITA			
TA	TARANTO	IPSS ARCHIMEDE	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	MECCANICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEC. MOT.	MON. MAN IMBAR. DIP.	A decorrere dal 01/09/2011 la sezione associata di Martina Franca sarà aggregata al IPSS "Motolese" di Martina Franca
TA	TARANTO	LISIDE	GRAFICO							

Note: Le sedi degli Istituti indicati si riferiscono alla sede legale dell'Istituto che potrebbe non coincidere con la sede di erogazione del corso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 56

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, art. 22 - Istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati. Atto di indirizzo al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale per la formazione dei criteri del Registro e modalità di iscrizione.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" all'articolo 22, comma 1 prevede l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di immigrati.

La Giunta regionale, con propria delibera di indirizzo al Settore Politiche giovanili e cittadinanza sociale/Sistema integrato dei servizi sociali, definisce:

- a) i criteri per la formazione del Registro;
- b) i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione e i requisiti che devono possedere;
- c) le modalità per l'iscrizione;
- d) le modalità di cancellazione dal Registro;
- e) le modalità di comunicazione in merito al procedimento per l'iscrizione.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'istituzione del predetto Registro regionale delle associazioni di immigrati e la definizione dei criteri per la formazione del medesimo Registro e delle relative modalità di iscrizione come di seguito indicati.

Criteri

Il suddetto art. 22 prevede che al Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati possano iscriversi tutte le associazioni di immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente e con continuità, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per

la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità, che svolgano attività a favore dell'integrazione sociale o programmi di assistenza e protezione sociale a favore degli immigrati.

Il registro deve contenere la denominazione e la sede dell'associazione, comunità o organizzazione e l'ambito prevalente delle attività.

È autorizzata in forma sperimentale la tenuta del registro in via informatica e la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale.

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro tutte le associazioni, le comunità e le organizzazioni di immigrati e tutte le associazioni ed organizzazioni operanti a favore degli immigrati il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. n. 32/2009.

In particolare, esse devono:

- a) avere come scopo la tutela dei diritti degli immigrati, il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, l'integrazione sociale, culturale ed economica, l'assistenza e la protezione sociale degli immigrati, la rappresentanza delle comunità;
- b) avere sede operativa nel territorio pugliese (anche se attraverso sezioni periferiche di organizzazioni sovra regionali). Qualora la stessa organizzazione abbia più sedi periferiche, la domanda di iscrizione viene presentata dalla sede regionale. Le sedi locali di organizzazioni regionali dotate di completa autonomia gestionale e funzionale presentano propria istanza.

Modalità di iscrizione e variazioni

I soggetti collettivi interessati a richiedere l'iscrizione al Registro regionale devono presentare domanda scritta in carta semplice, come da modello allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), a firma del/della rappresentante dell'associazione, comunità o organizzazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, o comunque copia degli accordi intervenuti fra gli/le associati/e e/o i/le fondatori/trici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappresentanza dell'organizzazione (art. 36 C.C.);
- breve relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione, comunità od organizzazione se esistente.

Le domande, corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Ufficio immigrazione
Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale
V.le Unità d'Italia 24/C
70125 Bari

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al Registro è effettuato dall'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell'inserimento nel Registro regionale.

La Dirigente dell'Ufficio Immigrazione dott.ssa Tiziana Di Cosmo è la responsabile del procedimento.

L'amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente l'esito della domanda di iscrizione al Registro, con parere motivato in caso di esito negativo, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'associazione, questa è tenuta a comunicarle all'Ufficio Immigrazione, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nel Registro regionale.

Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro è disposta con atto della Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto interessato;
- qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
- qualora l'associazione, comunità o organizzazione non sia più attiva.

Modalità di comunicazione

Per informazioni in merito al procedimento per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, agli uffici competenti, esclusivamente via email al seguente indirizzo: uff.immigrazione@regione.puglia.it.

Ufficio competente

Il Registro, aggiornato annualmente, è tenuto presso l'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16.11.2001 n. 28 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di istituire, presso il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale dell'Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, il Registro delle associazioni di immigrati di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32;

- di approvare i criteri, come indicati in narrativa e che qui si intendono riportati, per la formazione del predetto Registro regionale e le relative modalità di iscrizione al medesimo, il cui modello di domanda è riportato nell'unito allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali ogni adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A**MODELLO DI DOMANDA**

Iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni femminili

- ANNO 2011 -Io sottoscritta/o (nome e cognome) in qualità di (Presidente/rappresentante)
dell'associazione/comunità/organizzazione (denominazione)**chiedo**

l'iscrizione per l'anno 2011 al Registro regionale delle associazioni di immigrati.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione: _____

Anno di costituzione: _____

Indirizzo sede legale (Via e n. civico): _____

CAP - Città: _____

Indirizzo sede operativa c/o (Via e n. civico): _____

CAP - Città: _____

Prov: _____

Tel: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Internet: _____

Eventuale altro indirizzo al quale inviare la corrispondenza c/o (Via e n. civico):
(*compilare solo nel caso in cui non sia possibile ricevere la posta presso la sede operativa*):Nome del/la Presidente/rappresentante in carica:

Numero socie/i iscritti: _____

Già iscritta ad altri albi/registri regionali o nazionali: Sì No(indicare quali ed estremi di iscrizione) _____

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le informazioni inserite in questa sezione della domanda potranno essere oggetto di specifiche pubblicazioni.

Vi preghiamo pertanto di inserire informazioni utili e necessarie a far conoscere e promuovere le Vostre attività.

- 1) scopi e finalità (*Descrivere brevemente gli scopi così come indicati nello statuto o così come definite nel corso degli anni*)

- 2) attività (*Descrivere in modo sintetico le principali attività che caratterizzano la vita associativa*)

- 3) servizi offerti (*Indicare la tipologia di servizi offerti, specificando orari e destinatari e se gli stessi sono offerti a titolo gratuito o meno*)

- 4) pubblicazioni (*Elencare gli eventuali strumenti informativi prodotti dall'associazione, compreso titolo e anno di pubblicazione*)

E si allegano i seguenti documenti:

copia dell'atto costitutivo e/ o dello statuto, o comunque copia degli accordi intervenuti fra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappresentanza dell'organizzazione (art. 36 C.C.);

breve relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;

elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione.

Data

Firma

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della predetta norma, i dati saranno inseriti nella "mailing list" della U.O.C. Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi, Sviluppo locale - U.O. Relazioni Regionali e nazionali e Cerimoniale - Direzione Generale Presidenza e utilizzati esclusivamente per l'invio degli inviti delle iniziative e del materiale informativo della Regione Lombardia e saranno trattati in modo informatizzato.

Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/03.


Il presente allegato si compone di n. 3 (tre) pagine

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Antonella Bisceglia)

La Dirigente del Servizio

(Dr.ssa Antonella Bisceglia)

Firma e Timbro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 57

Del. G.R. n. 2638 del 15/11/2010. Interventi in favore degli immigrati - Linee di Indirizzo per l'anno 2010 al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale. Approvazione schema di protocollo di intesa per co-finanziamento Centri Interculturali.

L'Assessore alla Politiche giovanili, cittadinanza sociale e attuazione del programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Regionale Del. G.R. n. 1581 del 9 settembre 2008 è stata destinata la somma complessiva di Euro 280.000,00 quale quota dello stanziamento ricevuto dal Ministero per la Solidarietà Sociale a valere sul Fondo Nazionale per l'Immigrazione 2007, per la realizzazione di un Progetto per la realizzazione e il consolidamento dei Centri interculturali già avviati per effetto del progetto approvato dalla Giunta Regionale con Del. G. R. n. 2049/2004;
- Per effetto di tali disposizioni sono stati co-finanziati 4 centri interculturali presso i Comuni di Altamura, Bari, Foggia e Lecce, individuati sulla base di una serie di criteri, quali la portata del fenomeno migratorio sui rispettivi territori, la opportunità di non disperdere le risorse e le potenzialità esistenti, la valorizzazione e la ottimizzazione di esperienze già autonomamente intraprese, i rapporti di collaborazione avviati con la Amministrazione regionale nell'ambito delle consultazioni svoltesi, presso le Prefetture, in seno ai Consigli territoriali per l'immigrazione;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4, attuativo della legge regionale n. 19/2006 di riforma del sistema di welfare in Puglia ha riconosciuto nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali da attivare negli ambiti territoriali, all'art. 108 gli "Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati";

- lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati assicura sul territorio attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei familiari nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento;
- il Centro interculturale per gli immigrati è un luogo di animazione territoriale, di aggregazione multi-etnica e di scambio interculturale che assume rilievo come punto di riferimento per l'aggregazione delle persone immigrate e dei loro familiari e, come tale, si propone come veicolo efficace per informazioni, attività di orientamento e servizi di accompagnamento rispetto alla corretta fruizione dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione e del lavoro;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 2638 del 15/11/2010 di approvazione delle Linee di Indirizzo per l'anno 2010 al Servizio Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma - Interventi in favore degli Immigrati e con la successiva deliberazione n. 2827 del 15/12/2010 che ha provveduto alla rettifica di mero errore materiale, la Giunta Regionale ha stabilito di destinare euro 148.045,00 al concorso al finanziamento di tre dei Centri Interculturali già finanziati per l'allestimento e l'avvio a valere sul Piano di interventi per gli Immigrati 2007 e 2008, anche in vista dell'evoluzione del modello gestionale verso la tipologia di servizio innovativa introdotta dal Regolamento regionale 4/2007 dello Sportello per l'integrazione socio-culturale degli Immigrati e che viene individuato quale obiettivo di servizio per gli Ambiti territoriali nell'ambito del Piano Regionale per le Politiche Sociali 2009-2011.
- Con tali provvedimenti la Giunta ha stabilito di cofinanziare i costi di gestione dei centri che abbiano presentato i progetti esecutivi, per le progettualità in corso nella misura percentuale già accordata nelle precedenti annualità e pertanto di

ripartire i finanziamenti ai comuni come di seguito riportato:

- Comune di Bari euro 71.061,60
 - Comune di Foggia euro 35.530,80
 - Comune di Lecce euro 41.452,60
- il riparto delle risorse disponibili tiene conto della differenziazione dei risultati conseguiti nella prima annualità, la popolazione residente in ciascun Comune, la stima del bacino di utenza potenziale espressa in termini di popolazione immigrata regolarmente residente;
- il finanziamento regionale per ciascun Comune costituisce una partecipazione al costo complessivo per la realizzazione del progetto che non può superare il 70%, per cui il Comune assicura la copertura della restante quota di spesa, non inferiore al 30% con risorse a carico del proprio bilancio, anche a valere sulle risorse del rispettivo Piano Sociale di Zona, ed assume la titolarità della spesa e la responsabilità della gestione del Centro interculturale, con integrato lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, adottandone, in piena autonomia, le scelte progettuali ed organizzative.

Con il presente provvedimento si propone di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e i Comuni destinatari delle risorse, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), finalizzato a proseguire e a potenziare le attività dei Centri Interculturali, con integrato lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, di cui all'art. 108 del Regolamento Regionale n. 4/2007, in conformità con gli standard organizzativi minimi, il modello gestionale e le modalità operative già oggetto del protocollo di intesa approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 9 settembre 2008.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) d) e k), della l.r. 7/1997 s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla dirigente dell'Ufficio Immigrazione e dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;


A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e i Comuni destinatari delle risorse per la prosecuzione del Progetto per i Centri Interculturali allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
- di autorizzare alla firma ed apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie all'atto della stipula del citato Protocollo di Intesa l'Assessore proponente;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ogni adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE
PUGLIA**

**Comune
di _____**

ALLEGATO A
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA REGIONE PUGLIA
E COMUNE DI _____

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di
tra

- la Regione Puglia, di seguito indicata per brevità come "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33 (C.F. 80017210727), rappresentata dall'Assessore alla....., dott. Nicola Fratoianni, che interviene in rappresentanza della Giunta Regionale per effetto della Del. G.R. n _____ del _____;

e

- il Comune di _____ (C.F. _____), di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato da _____;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Regionale Del. G.R. n 1581 del 9 settembre 2008 è stata destinata la somma complessiva di Euro 280.000,00 quale quota dello stanziamento ricevuto dal Ministero per la Solidarietà Sociale a valere sul Fondo Nazionale per l'Immigrazione 2007, per la realizzazione di un Progetto per la realizzazione e il consolidamento dei Centri interculturali già avviati per effetto del progetto approvato dalla Giunta Regionale con Del. G. R. n. 2049/2004;
- Per effetto di tali disposizioni sono stati co-finanziati 4 centri interculturali presso i Comuni di Altamura, Bari, Foggia e Lecce, individuati sulla base di una serie di criteri, quali la portata del fenomeno migratorio sui rispettivi territori, la opportunità di non disperdere le risorse e le potenzialità esistenti, la valorizzazione e la ottimizzazione di esperienze già autonomamente intraprese, i rapporti di collaborazione avviati con la Amministrazione regionale nell'ambito delle consultazioni svoltesi, presso le Prefetture,

in seno ai Consigli territoriali per l'immigrazione;

- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4, attuativo della legge regionale n. 19/2006 di riforma del sistema di welfare in Puglia ha riconosciuto nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali da attivare negli ambiti territoriali, all'art. 108 gli "Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati";
- lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati assicura sul territorio attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei familiari nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento;
- il Centro interculturale per gli immigrati è un luogo di animazione territoriale, di aggregazione multietnica e di scambio interculturale che assume rilievo come punto di riferimento per l'aggregazione delle persone immigrate e dei loro familiari e, come tale, si propone come veicolo efficace per informazioni, attività di orientamento e servizi di accompagnamento rispetto alla corretta fruizione dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione e del lavoro;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 2638 del 15/11/2010 di approvazione delle Linee di Indirizzo per l'anno 2010 al Servizio Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma – Interventi in favore degli Immigrati e con la successiva deliberazione n 2827 del 15/12/2010 che ha provveduto alla rettifica di mero errore materiale, la Giunta Regionale ha stabilito di destinare €. 148.045,00 al concorso al finanziamento di tre dei Centri Interculturali già finanziati per l'allestimento e l'avvio a valere sul Piano di interventi per gli Immigrati 2007 e 2008, anche in vista dell'evoluzione del modello gestionale verso la tipologia di servizio innovativa introdotta dal Regolamento regionale 4/2007 dello Sportello per l'integrazione socio-culturale degli Immigrati e che viene individuato quale obiettivo di servizio per gli Ambiti territoriali nell'ambito del Piano Regionale per le Politiche Sociale 2009-2011 .
- Con tali provvedimenti la Giunta ha stabilito di cofinanziare i costi di gestione dei centri che abbiano presentato i progetti esecutivi, per le progettualità in corso nella misura percentuale già accordata nelle precedenti annualità e pertanto di destinare al Comune di _____ la somma di € _____
- il riparto delle risorse disponibili tiene conto della differenziazione dei risultati conseguiti nella prima annualità, la popolazione residente in ciascun Comune, la stima del bacino

- di utenza potenziale espressa in termini di popolazione immigrata regolarmente residente;
- il finanziamento regionale per ciascun Comune costituisce una partecipazione al costo complessivo per la realizzazione del progetto che non può superare il 70%, per cui il Comune assicura la copertura della restante quota di spesa, non inferiore al 30% con risorse a carico del proprio bilancio, anche a valere sulle risorse del rispettivo Piano Sociale di Zona, ed assume la titolarità della spesa e la responsabilità della gestione del Centro interculturale, con integrato lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, adottandone, in piena autonomia, le scelte progettuali ed organizzative

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente intesa.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il Comune di _____ si impegna a proseguire e a potenziare sul proprio territorio le attività del Centro Interculturale, con integrato lo Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, di cui all'art. 108 del Regolamento Regionale n. 4/2007, in conformità con gli standard organizzativi minimi, il modello gestionale e le modalità operative già oggetto del protocollo di intesa approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 9 settembre 2008.

Art. 3

(Impegni del Comune)

1. Il Comune, quale soggetto attuatore del progetto, opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della gestione dello stesso, in forma diretta, scegliendo la gestione in economia ovvero mediante affidamento a terzi, e della spesa, fatte salve le attività svolte in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, quali ad esempio il distretto sociosanitario della ASL di riferimento, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il tramite del Centro Risorse Interculturali di Territorio (CRIT).
2. Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa il Comune si impegna a finanziare il progetto di "Centro Interculturale con Sportello per l'integrazione degli immigrati", in misura non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, secondo quanto sarà autonomamente determinato dal Comune stesso, ferma restando la quota di cofinanziamento regionale.

3. Il Comune si impegna ad assicurare la maggiore sinergia possibile con le altre progettualità attivate nell'ambito del Piano Sociale di Zona per l'integrazione socioculturale degli immigrati, anche in termini di risorse finanziarie da apportare al finanziamento del progetto oggetto del presente protocollo di intesa.
4. Il Comune, ai fini della scelta della modalità di gestione del "Centro Interculturale con Sportello per l'integrazione degli immigrati", nel rispetto delle norme nazionali e regionali (lr. n. 19/2006 e Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.) vigenti, individua criteri per la selezione delle proposte progettuali dei soggetti terzi tali da valorizzare le organizzazioni del terzo settore più radicate sul territorio, con esperienza consolidata nella medesima area immigrazione, e capaci di valorizzare le esperienze già realizzate nella gestione di centri interculturali e sportelli per gli immigrati.
5. Il Comune designa un proprio rappresentante, quale referente dell'Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria delle attività previste dal Progetto, al fine di riferire periodicamente alla Regione in ordine allo stato di attuazione degli adempimenti oggetto del presente protocollo di intesa.
6. Il Comune si impegna a trasmettere con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, su richiesta dell'Ufficio Immigrazione della Regione, i dati statistici aggregati relativi agli accessi registrati e alle prestazioni erogate presso il Centro interculturale e lo Sportello per l'integrazione degli Immigrati.

Art. 4

(Impegni della Regione)

1. La Regione promuove e partecipa al progetto per la realizzazione del "Centro Interculturale con Sportello per l'integrazione degli immigrati" del Comune di _____ con un contributo finanziario straordinario di € _____ che incide in misura non superiore al 70% della spesa complessiva prevista del progetto stesso, così come sarà dichiarata dal Comune nel progetto esecutivo.
2. La Regione promuove la maggiore sinergia con le altre azioni promosse a livello regionale per l'integrazione socioculturale degli immigrati, e in particolare segnatamente??? con i corsi di lingua italiana, la cui realizzazione è affidata all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e con gli interventi per la mediazione interculturale nei servizi di front-office della rete sociosanitaria territoriale.
3. La Regione assicura le azioni monitoraggio fisico e finanziario, da realizzare con cadenza semestrale, il supporto tecnico per la elaborazione del progetto esecutivo, nonché la organizzazione di iniziative dedicate alla promozione dei progetti comunali e allo scambio delle buone pratiche, anche con esperienze realizzate fuori dal contesto regionale.
4. La Regione si impegna ad attivare ogni ulteriore opportunità di finanziamento dei "Centri Interculturali con Sportello per l'integrazione degli immigrati", al fine di dare

continuità ai servizi attivati nel Comune di BARI per le annualità successive a quella oggetto del presente protocollo di intesa, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali eventualmente disponibili o finalizzati a questi obiettivi.

Art. 5

(Spese ammissibili e rendicontazione)

1. Il contributo regionale è riconosciuto per tutti gli interventi connessi al potenziamento del Centro Interculturale già costituito per effetto della delibera di G.R. 2049/2004, ovvero alla riformulazione dello stesso Centro e alla implementazione dello Sportello per l'integrazione socio-culturale-sanitaria degli Immigrati.
2. Sono considerate spese ammissibili oggetto di rendicontazione dettagliata, esclusivamente le seguenti macrotipologie di spesa:
 - lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della sede destinata ad ospitare il Centro interculturale e lo Sportello, per un massimo del 20% del costo totale del Progetto;
 - acquisto di mobili e attrezzature per l'allestimento della sede;
 - acquisto e/o noleggio di materiale e attrezzature multimediali (libri, dvd, cd, pubblicazioni, etc.)
 - acquisto di apparecchiature informatiche (hardware e software) e di macchine tecnologicamente complesse (fotocopiatrici, fax, stampanti, proiettori, ecc.);
 - impiego di mediatori interculturali e linguistici, di tecnici dell'accoglienza e dell'orientamento, assistenti sociali, educatori, altri operatori sociali;
 - acquisizione di competenze specialistiche per l'erogazione di consulenze settoriali (es: consulenze legali, previdenziali e pensionistiche, ecc.);
 - iniziative e specifiche attività culturali, sociali, formative;
 - spese generali (incluse le utenze e le spese di affitto) e di coordinamento, per un massimo del 10% del costo totale del Progetto.
2. Le spese sostenute per la realizzazione del Progetto, con riferimento sia al contributo regionale che al cofinanziamento a valere sulle risorse proprie del Comune, sono oggetto di rendicontazione dettagliata, secondo le schede di rendicontazione che saranno predisposte e divulgate dall'Ufficio Immigrazione dell'Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, con una cadenza semestrale.
3. La mancata presentazione della rendicontazione semestrale entro il 30.mo giorno dalla scadenza di ciascun semestre di attuazione del Progetto (che decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione di avvio attività di cui all'art. 3 comma 2 del presente Protocollo, la Regione procede allo svolgimento di una verifica ispettiva, volta a determinare lo stato reale di attuazione del progetto e di utilizzo delle risorse assegnate, preliminare alla adozione di provvedimenti sanzionatori per il ritardo

riscontrato, quali:

- diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 gg;
- riduzione del finanziamento di quota parte o di tutto il finanziamento non utilizzato al termine del primo semestre;
- revoca dell'intero finanziamento regionale concesso, in presenza di gravi difformità rispetto a quanto previsto nel presente protocollo di intesa.

Art. 6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del contributo regionale, disposta con determina della dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale della Regione, è prevista secondo le seguenti modalità:

- acconto del 50% del contributo complessivo spettante, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo di intesa;
- saldo del restante 50% del contributo complessivo spettante, ad avvenuta presentazione da parte del Comune della relazione e rendicontazione per il primo semestre di attuazione del Progetto, e previo riscontro di regolarità amministrativo-contabile da parte della Regione;
- a tal fine il Comune si impegna a:
 - a) presentare all'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, la comunicazione di avvio delle attività del Progetto entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa; il mancato invio della comunicazione di avvio delle attività dovrà essere inteso come rinuncia al finanziamento e all'attuazione del progetto, con conseguente revoca del contributo regionale concesso;
 - b) presentare all'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, la relazione intermedia sull'attività realizzata entro i primi sei mesi, con rendicontazione dettagliata, conforme allo schema di rendicontazione che sarà predisposto e diffuso dall'ufficio Immigrazione;
 - c) presentare all'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, la relazione finale sull'attività realizzata nel secondo semestre di attuazione del progetto, con rendicontazione dettagliata, evidenziando i risultati intermedi e finali conseguiti;
 - d) utilizzare gli arredi e/o le macchine e le attrezzature acquistate con il finanziamento di che trattasi, con vincolo di destinazione d'uso per l'attività prevista dal Progetto, per l'intero triennio successivo al termine del periodo di attuazione del Progetto stesso.

2. La Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale si riserva di disporre, con successiva e separata determinazione, la riduzione e/o la revoca del contributo, laddove si verificano i seguenti casi:

- a) qualora non sia trasmessa la comunicazione di avvio attività entro i termini di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo;
- b) quando le iniziative previste nel Progetto non siano state realizzate;
- c) quando non sia stato presentato alla Regione il rendiconto circa l'utilizzo delle somme erogate, entro i termini di cui al presente protocollo di intesa;
- d) quando il contributo concesso risulti superiore all'effettiva spesa sostenuta e documentata dall'interessato o non venga attestata la copertura del restante 30% con spese, servizi e prestazioni sostenute dal Comune titolare;
- e) quando l'iniziativa non sia stata attuata in conformità a quanto previsto dal progetto approvato;
- f) quando non dovesse essere adempiuta ogni altra specifica richiesta anche documentale da parte dell'ente Regione.

Art. 7

(Effetti e durata dell'intesa)

1. Il presente protocollo di intesa produce effetti per la durata di n. 12 mesi dalla sottoscrizione, salvo espressa e motivata proroga.

Art. 8

Il presente Protocollo di Intesa, redatto in duplice originale si compone di n. 7 facciate.

Bari, _____

COMUNE DI

REGIONE PUGLIA -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 58

Programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia. Ratifica e presa d'atto sottoscrizione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 38 del T.U. dell'immigrazione prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- l'art. 45 del citato T.U. dell'immigrazione prevede, tra l'altro, la possibilità di destinare le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie al finanziamento delle iniziative contemplate al sopra citato art. 38, inserite nei programmi annuali e pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 ha individuato tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone, riconoscendo, fra l'altro, che i figli degli immigrati, che studiano in una lingua diversa dalla loro e devono adattarsi a nuovi usi, possono incontrare difficoltà nel processo di apprendimento e problemi di adattamento e di inserimento nella società, "e che anche gli immigrati già altamente qualificati devono talvolta adeguarsi alle esigenze della società ospitante";
- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea. In particolare è stato sottolineato come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza;
- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva" individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;
- il nuovo articolo 4-bis del Testo Unico in materia di Immigrazione ha introdotto l'Istituto dell'Accordo di Integrazione, da sottoscrivere da parte dello stranieri contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, con l'impegno a conseguire specifiche obiettivi di integrazione nel periodo di validità del titolo di soggiorno;
- nello stesso ambito, va evidenziato che il Decreto Interministeriale, datato 4 Giugno 2010, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana o, comunque, al possesso di una attestazione di un livello di conoscenza della Lingua Italiana non inferiore al livello A2 del QCER;
- in data 20 giugno 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano per l'Integrazione nella sicurezza "Identità e Incontro", il quale individua tra le principali linee di azione e gli strumenti per promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, la formazione linguistica;
- il Ministero con nota n. 4823 del 2 dicembre 2010, ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad euro 6.000.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di corsi di lingua e cultura ita-

liana -rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire almeno il livello di conoscenza A2, del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;

- nella stessa nota n. 4823 del 2/12/2010 il Ministero ha comunicato che i rapporti tra il Ministero e le Amministrazioni Regionali devono essere disciplinati in appositi accordi di programma da sottoscrivere entro il termine perentorio del 31/12/2010;
- la Regione Puglia ha formalmente manifestato l'interesse all'iniziativa con nota del 13 dicembre 2010 prot. n. AOO_146/13/12/2010/0004958;
- con successiva nota n. 5015 del 17/12/2010 il Ministero ha provveduto, alla luce delle adesioni formalizzate, alla rideterminazione del riparto delle risorse finanziarie statali disponibili, attribuendo alla Regione Puglia un finanziamento di Euro 185.600,00;
- in data 21/12/2010 è stato siglato l'accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia, con la riserva, da parte della Regione, di approvare successivamente in sede di Giunta Regionale lo schema dell'accordo.

Considerato che:

- il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali negli anni 2005,2007 e 2009 ha concluso accordi di programma con le Regioni e Province Autonome in materia di diffusione della conoscenza della lingua italiana, sia nell'ambito delle risorse del Fondo Politiche Migratore che del Fondo per l'Inclusione sociale degli Immigrati;
- la Regione Puglia ha già aderito ai primi tre anni di attuazione, definendo uno specifico protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei corsi di lingua italiana e di tutte le attività ad essi connesse;
- le attività e gli interventi previsti con la nuova annualità 2010, saranno attivati in sinergia con gli attori del territorio pugliese che operano nel terzo settore, e che specificatamente si occupano di attività in favore degli immigrati oppure in sinergia

con l'Ufficio Scolastico Regionale già Ente Attuatore delle precedenti annualità;

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si ritiene di dover proporre alla Giunta Regionale di prendere atto e ratificare la sottoscrizione dell'Accordo di programma per interventi per la diffusione della cultura e della lingua italiana in favore degli immigrati, accettando i finanziamenti appositamente riservati alla Regione Puglia a valere sul Fondo Politiche Migratorie 2010, che ammontano complessivamente ad Euro 185.600,00. così come trasmesso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e allegato al presente provvedimento (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

Nelle more della definizione del piano di attività del programma di corsi di lingua italiana, della variazione compensativa per iscrivere in bilancio le somme che saranno trasferite dal Ministero, nonché per individuare il soggetto attuatore del nuovo programma di corsi di lingua italiana, si rende necessario approvare lo schema di accordo.

Sinteticamente, al fine di evidenziare i contenuti peculiari dell'Accordo, si precisa che il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale.

Il programma persegue le seguenti finalità:

- a) attivare un progetto in ambito regionale caratterizzato da azioni relative ai settori:
 - dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
 - della conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;
- b) promuovere l'acquisizione di un'attestazione di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello di conoscenza A2, secondo i modelli disciplinati dal Quadro Comune Europeo di riferimento, per la conoscenza delle Lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

La responsabilità attuativa del progetto è attribuita alla Regione Puglia, che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

- 1) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- 2) organizzazione e svolgimento dei corsi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA


- di **approvare** quanto espresso in narrativa, che

costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

- di **prendere atto e ratificare la sottoscrizione dell'Accordo di Programma** tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia - Assessorato alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana, destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Itali, a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010 -che il Ministero ha assegnato alle Regioni italiane, così come allegato (Allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di **rinvviare** a successivo provvedimento deliberativo gli adempimenti contabili connessi alla nuova iscrizione delle somme che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assegnerà alla Regione Puglia per la realizzazione del programma dei corsi di lingua e cultura italiana a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Migratorie 2010, essendo ogni trasferimento subordinato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ciascuna Regione aderente;
- di **demandare** alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, ogni adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

**Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità**

Servizio Politiche Giovanili , Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma

Allegato A

**Schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali e Regione Puglia per il programma dei corsi di
lingua e cultura italiana (Fondo Per le Politiche Migratorie 2010)**

SCHEMA DI ACCORDO**ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DESTINATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA.**

L'anno duemiladieci, il giorno ... del mese di ... in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale ...), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 17/12/2010

e

la Regione Puglia, con sede in Viale Unità d'Italia 24/C, codice fiscale 80017210727, di seguito indicato per brevità come "Regione", rappresentata dalla dr.ssa Tiziana Di Cosmo, dirigente dell'Ufficio Immigrazione – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

PREMESSO CHE

- l'art. 38 del d.lgs. n. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione, prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- l'art. 4 *bis* del d.lgs. n. 286/1998 definisce l'integrazione come "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società";
- il medesimo art. 4 *bis*, al comma 2, disciplina l'Accordo di integrazione la cui stipula da parte dello straniero rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno;
- l'art. 9, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge n. 94/2009, concernente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 giugno 2010 disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del citato d.lgs. n. 286/1998;
- l'art. 1, comma 632, della L. 296/2006, prevede la riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, ridenominati "Centri provinciali per

l'istruzione degli adulti" (C.P.I.A.), allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, articolandoli in reti territoriali e attribuendo loro autonomia amministrativa, organizzativa e didattica;

- l'art. 118 della L. 388/2000 prevede l'istituzione di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero, lo sviluppo della formazione professionale continua;

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva" individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;

- il Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, individua nell'educazione ed apprendimento della lingua italiana uno degli assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante;

- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 (GU C 303E del 13.12.2006) individua tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone;

- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea, sottolineando in particolare come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza (punto 26);

- con la Risoluzione sull'istruzione dei figli dei migranti, P6_TA(2009)0202 del 2 aprile 2009 (GU C 137 del 27.5.2010), il Parlamento europeo ha ribadito che i bambini e gli adulti migranti devono avere, ed essere pronti a sfruttare, l'opportunità di apprendere la lingua del paese ospitante ai fini della piena integrazione (punto 7), reputando fondamentale che i genitori, e soprattutto le madri, dei figli dei migranti siano coinvolte nei programmi per l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante, per assicurare che i bambini non siano separati dalla società e per aiutarli a integrarsi nella scuola (punto 9);

- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento ribadisce inoltre che l'istruzione degli adulti rivolta ai migranti può favorire l'integrazione sia dei migranti adulti che dei loro figli e sottolinea pertanto la necessità di promuovere con decisione l'apprendimento permanente per i genitori migranti (punto 24);

- il Ministero con nota n. 4823 del 02/12/2010 ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 6.000.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di moduli formativi di insegnamento della lingua e cultura italiana - rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano - strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire almeno il livello di conoscenza A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;
- alla medesima nota è stato allegato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome;
- la Regione ha formalmente aderito all'iniziativa;
- con successiva nota del 17/12/2010 prot. n.5015, stante la mancata adesione di una Regione all'iniziativa in questione, è stata rideterminata la quota di finanziamento attribuita alle Regioni e Province autonome favorevoli all'iniziativa (eventuale);
- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero negli anni 2005, 2007 e 2009 ha concluso accordi di programma con le Regioni e Province autonome in materia di diffusione della conoscenza della lingua italiana, sia nell'ambito delle risorse del Fondo politiche migratorie che del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha promosso il Piano nazionale per l'apprendimento e insegnamento dell'italiano L2 nelle scuole, con l'intendimento di dare risposta ai bisogni comunicativi e linguistici degli alunni stranieri giunti in Italia da meno di due anni, inseriti in scuole di diverso ordine e grado e rilevati direttamente dai docenti e dai dirigenti scolastici;
- il Ministero dell'Interno ha inteso destinare alle Amministrazioni regionali in indirizzo, nonché agli organismi del terzo settore, una quota significativa delle risorse finanziarie relative al Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi Annualità 2010 inerenti "Formazione linguistica, civica e orientamento professionale", per la presentazione di progetti a valenza territoriale.
- il Ministero, in coerenza con gli atti sopra citati e in linea di continuità con le iniziative già realizzate negli anni precedenti, intende continuare a sostenere la realizzazione di iniziative che favoriscano l'apprendimento della lingua e della cultura italiana da parte degli immigrati secondo una logica di sistema e

di complementarità rispetto alle azioni intraprese dalle altre amministrazioni chiamate a dare attuazione agli obiettivi fissati dal citato Piano per l'integrazione;

- nel sopracitato Piano per l'integrazione si afferma che l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, sia nazionali sia comunitarie, esige una programmazione sistemica che sia capace di superare la frammentazione degli interventi, coordinando ed integrando tutti gli strumenti finanziari esistenti, e ciò può essere realizzato attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie disponibili in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi, in particolare mediante la definizione di obiettivi condivisi, verso cui direzionare l'azione e le risorse dei vari livelli di governo, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- nel corso di questi anni, le iniziative promosse e finanziate dal Ministero hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono una continuità di programmazione, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto in tale settore sia ulteriormente consolidato;

- è necessario favorire il consolidamento della collaborazione interistituzionale con le reti dei C.P.I.A., in ragione della capillare diffusione sul territorio e delle professionalità presenti all'interno delle strutture coinvolte;

- il Ministero ha avviato un'attività finalizzata al raggiungimento delle intese con le parti sociali, affinché l'insegnamento della lingua italiana e dei principi di educazione civica rivolti ai lavoratori stranieri sia inserito nell'ambito degli istituti formativi previsti dalla disciplina lavoristica vigente.

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio nazionale.

Il programma persegue le seguenti finalità:

a) attivare un progetto in ambito regionale, anche con la collaborazione con i C.P.I.A. e/o avvalendosi degli istituti formativi previsti dalla disciplina lavoristica, caratterizzato dalla previsione di moduli formativi inerenti:

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;

b) promuovere l'acquisizione di un'attestazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate e degli organismi del terzo settore.

Il Ministero si impegna ad assicurare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio degli interventi attuativi, in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

- 1) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- 2) organizzazione e svolgimento dei moduli formativi di insegnamento della lingua e cultura italiana;

ARTICOLO 4

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di complessivi € 185.600,00.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto corrente n. , intestato a , presso .

La prima rata, corrispondente al 75% del suddetto finanziamento, pari ad € 139.200,00 sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori, accompagnata da una nota illustrativa degli interventi programmati in attuazione del presente accordo.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 9 mesi decorrenti da quella di registrazione del decreto ministeriale di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, pena decadenza dal finanziamento.

Il saldo, nella misura massima del restante 25% del finanziamento previsto, pari ad €46.400,00, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 6

RELAZIONE FINALE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità delle linee guida individuate dal Ministero.

ARTICOLO 7

INADEMPIENZE E MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata attuazione dell'intero programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 8

PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che il programma è stato finanziato dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

La produzione del materiale informativo e pubblicitario sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi secondo modalità che saranno indicate nelle linee guida citate al precedente art. 6, ultimo comma.

ARTICOLO 9

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di undici facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

**PER IL MINISTERO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
(dr. Alessandro Lombardi)

PER LA REGIONE PUGLIA
(dr.ssa Tiziana Di Cosmo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 88

Art. 32, L. R. 31 dicembre 2010 n. 19 - Onere istruttorio art. 89 D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico", dell'Ufficio Sismico e Geologico, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, riferisce quanto segue l'Ass. Miner vini.

Sul B.U.R.P. n. 195, suppl. 1, del 31/12/2010, è stata pubblicata la Legge Regionale n°19, che, all'art. 32, co. 1, dispone, che a copertura dei costi dell'istruttoria espletata a livello regionale per il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica su strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché Accordi di programma, adempimenti connessi in applicazione dell'art. 89 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii., a far data dall'entrata in vigore della stessa legge, si pone, a carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a un massimo di euro 5 mila. L'avvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione Puglia Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del rilascio del parere."..

Al fine di regolamentare l'applicazione dei citati oneri, nel rispetto del criterio della proporzionalità individuato dalla norma regionale istitutiva, occorre conseguentemente provvedere, proponendo la seguente disciplina:

- onere istruttorio fisso determinato in euro 1.000,00 (euro mille) fino a mq. 10.000 (Ha 1,00) di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico;
- onere istruttorio massimo determinato in euro 5.000,00 (euro cinquemila) per area complessiva interessata dallo strumento urbanistico \geq mq. 100.000 (Ha 10,00);

- onere istruttorio interpolato tra euro 1.000,00 (euro mille) e euro 5.000,00 (euro cinquemila) per aree complessive interessate tra mq. 10.000 (Ha 1,00) e mq.100.000 (Ha 10,00).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. f) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., dal funzionario responsabile della A.P. Referente rischio sismico, dell'Ufficio Sismico geologico, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

che al fine di regolamentare l'applicazione degli oneri istruttori a carico della committenza, da versare alla Regione Puglia a fronte dei costi dalla stessa sostenuti, così come disposto dall'art. 32, comma 1°, della L.R. n° 19/2010, si assume la disciplina applicativa di seguito riportata:

- onere istruttorio fisso determinato in euro 1.000,00 (euro mille) fino a mq. 10.000 (Ha 1,00) di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico;
- onere istruttorio massimo determinato in euro 5.000,00 (euro cinquemila) per area complessiva

interessata dallo strumento urbanistico \geq mq. 100.000 (Ha 10,00);

- onere istruttorio interpolato tra euro 1.000,00 (euro mille) e euro 5.000,00 (euro cinquemila) per aree complessive interessate tra mq. 10.000 (Ha 1,00) e mq.100.000 (Ha 10,00);

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L.R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 89

Comune di Ruffano (LE) - Costruzione di una intersezione in piano (rotatoria) tra la S.P. 374 e la S.P. 362. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Ruffano (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o

dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di **RUFFANO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate

dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Ruffano** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio

del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P: n. 374 e la S.P. 362, approvato ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 12872 del 14.10.2010 acquisita al prot. regionale n. 6549 del 21.10.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **RUFFANO (LE)** ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa al progetto, e in particolare:

- Allegato 1 - Relazione descrittiva tecnica specialistica
- Tav. 1 -Planimetrie

Con nota protocollo regionale n. 6907 del 29.10.2010, la P.O. di Lecce richiedeva chiarimenti e integrazioni come testualmente di seguito riportato:

“”Preliminarmente si rappresenta che le opere in oggetto attengono al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, qualora ne ricorrano i presupposti, al provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle stesse N.T.A..

Conseguentemente, a seguito dell'istruttoria preliminare espletata dall'ufficio competente, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si sono riscontrate alcune carenze che non consentono una compiuta valutazione dell'intervento in progetto per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rilevando quanto di seguito evidenziato.

Si rappresenta, in primo luogo, la necessità di far pervenire allo scrivente ufficio la Deliberazione di Consiglio Comunale attinente all'adozione della variante allo strumento urbanistico generale vigente, trattandosi, l'intervento previsto, di opera pubblica, ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Nel caso in cui gli interventi previsti, a seguito di specifici approfondimenti, debbano essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si potrebbe attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1 e punto 3.2, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi i caratteri di opera pubblica come sopra rilevato.

A tal proposito si ricorda che l'art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell’amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- *siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi; -siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;*
- *non abbiano alternative localizzative....”*

Si ricorda che la deroga per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale.

Inoltre occorre che gli elaborati scritto-grafici trasmessi siano opportunamente integrati con tutta la documentazione inerente il progetto proposto che chiarisca in modo univoco lo stato dei luoghi, le scelte operate sia da un punto di vista urbanistico, sia da un punto di vista paesaggistico nonché strettamente progettuale.”

Con nota comunale n. 15333 del 07.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 8447 del 13.12.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **RUFFANO (LE)** ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 30 del 24.06.2010
- Allegato 1 - Relazione descrittiva tecnica specialistica
- Allegato 2 - Elenco ditte catastali
- Allegato 3 - Computo metrico lavori, computo metrico oneri sicurezza, quadro economico
- Tav. 1a - Planimetrie estratto PUTT/P, stato di fatto, progetto, ortofoto
- Tav. 1b - Planimetria catastale (espropri), caratteristiche geometriche
- Tav. 2 - Sezioni stradali
- Tav. 3 - Segnaletica stradale

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Costruzione di una intersezione in piano (rotatoria) tra la S.P. 374 e la S.P. 362. D.C.C. n. 30 del 24.06.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **RUFFANO (LE)**

L'intervento riguarda la costruzione di un'intersezione a raso del tipo a rotatoria a tre rami, all'in-

tersezione della S.P. n. 362 con la S.P. n. 374 con lievi adeguamenti delle sezioni stradali. La tipologia di rotatoria scelta è la “rotatoria media” caratterizzata da un diametro esterno di 52 m, da un'isola centrale non sormontabile di diametro pari a 37 metri, mentre l'accesso ad alcune costruzioni esistenti a ridosso della stessa rotatoria, è garantito dalla realizzazione di una strada adiacente alla S.P. n. 374.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “C - valore distinguibile”.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile là dove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si

rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da “beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui all’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta parzialmente sottoposto a vincolo idrogeologico ma privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, in un contesto rurale interessato da rade urbanizzazioni ed edificazioni, non caratterizzato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l’esistenza dei due tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, ma caratterizzato da una diffusa presenza di componenti paesaggistiche, come sopra rilevato, sottoposte a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, pur essendo l’area interessata dalle peculiarità paesaggistiche appena richiamate, da tutelare e salvaguardare, l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresen-

tano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, si ritiene che gli interventi in oggetto, pur comportando una trasformazione fisica del contesto e interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, in particolare costituite da muretti a secco e alberi di ulivo, appaiono sostanzialmente conformi agli indirizzi e direttive di tutela previsti per l'ambito esteso di tipo "C" in cui le opere ricadono.

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi in oggetto, ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e secondo le procedure dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Premesso quanto sopra, al fine di garantire un adeguato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento è necessario che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia individuata una soluzione localizzativa alternativa alla strada complanare alla S.P. n. 374 di accesso alle abitazioni esistenti, poiché la scelta proposta si ritiene sia particolarmente invasiva ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario, con specifico riferimento agli uliveti e ai muretti a secco ivi presenti. Qualora non esistano alternative localizzative, tecnicamente dimostrabili, si prescrive la puntuale ricognizione dei beni sopra richiamati e conseguente individuazione di

un tracciato viario che, pur in adiacenza alla strada provinciale, garantisca la salvaguardia degli esistenti muretti a secco attraverso il loro mantenimento e/o, in ultima analisi, ricostituzione nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, e degli alberi di ulivo per i quali valgono anche le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, se ne ricorrono le condizioni, della L.R. n. 14/2007;

- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone, simili a quelle presenti nel contesto di riferimento e, nel contempo a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione;
- nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione dei muretti a secco, si prescrive per gli stessi l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- qualora sia strettamente necessario provvedere allo spostamento delle essenze arbustive presenti (ulivi), lo stesso sia limitato quantitativamente e, verificatene le condizioni come sopra richiamato, sia garantita la loro messa a dimora a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire il mantenimento complessivo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono nelle aree di riferimento, sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di

Ruffano dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Ruffano** del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al **Comune di Ruffano (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di **Ruffano (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 90

Comune di Tricase (LE) - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 335 circonvallazione di Tricase e la strada comunale per il cimitero. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Tricase (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria

espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di **TRICASE (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Tricase (LE)** ha richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 335, circonvallazione di Tricase, e la strada comunale per il cimitero, approvato ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 14112 del 02.08.2010 acquisita al prot. regionale n. 5706 del 28.09.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **TRICASE (LE)** ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 7 del 09.03.2009
- Tav. 1 Relazione tecnica
- Tav. 2 Corografia
- Tav. 3 Planimetrie
- Tav. 4 Sezione tipo
- Tav. 5 Computo metrico
- Tav. 6 P.P. d'esproprio - elenco ditte
- Tav. 7 Relazione di compatibilità con il PUTT
- Tav. 7/a Tavole PUTT/P
- Tav. 7/b Relazione inquadramento PUTT/P
- Tav. 8 Documentazione fotografica

Con la medesima nota, il Comune precisava quanto di seguito testualmente riportato:

- che l'intervento da realizzare per le sue modeste dimensioni (trattasi di inserimento di una rotatoria compatta al posto di un incrocio esistente) è compatibile con gli aspetti paesaggistici ambientali del contesto circostante;

- è di assoluta necessità e di preminente interesse pubblico considerato il fatto che si sono verificati diversi incidenti stradali e, in un caso, incidente mortale;
- non esiste, naturalmente, alternativa localizzativa trattandosi di realizzazione di rotatoria al posto di un incrocio a raso esistente.

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 335 circonvallazione di Tricase e la strada comunale per il cimitero. D.C.C. n. 7 del 09.03.2009

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **TRICASE (LE)**

Il progetto proposto consiste nell'inserimento, al posto dell'attuale incrocio a raso con impianto semaforico, di una rotatoria "compatta" avente diametro interno di circa 34 metri circa e corona circolare di 7,50 metri. Questa ultima dimensione si compone di due corsie veicolari di metri 3,25 e di due banchine laterali transitabili di 0,50 metri, una posta a ridosso della rotatoria e l'altra a margine. Tutte le rampe di uscita e di immissione hanno la dimensione di 4 metri oltre alle due banchine di delimitazione di un metro ciascuna, per una piattaforma di ingombro di 7,50 metri in totale. Inoltre, lungo le due strade che si intersecano è prevista la realizzazione di due percorsi pedonali in considerazione del fatto che l'intersezione consente anche l'accesso al cimitero comunale.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile là dove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e

valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto

in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l’area d’intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, quale l’A.T.D. “ciglio di scarpata” sottoposto alle disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da “beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui all’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ma privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, a tratti leggermente pendenti, in un contesto rurale privo di edificazioni, ma non caratterizzato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza dei due tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, oltre che dello stesso cimitero.

Tuttavia, la zona di intervento, come sopra rilevato, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di un ciglio di scarpata, che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema dell'"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, quindi, si rileva che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Tricase, negli atti trasmessi, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conclusioni e prescrizioni

Per quanto attiene all'intervento proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C" e nell'area di pertinenza e area annessa di un ciglio di scarpata, lo stesso configura una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di **Tricase** ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, si prende atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale, risulta:

- che l'intervento da realizzare per le sue modeste dimensioni (trattasi di inserimento di una rotonda compatta al posto di un incrocio esistente) è compatibile con gli aspetti paesaggistici ambientali del contesto circostante;
- è di assoluta necessità e di preminente interesse pubblico considerato il fatto che si sono verificati diversi incidenti stradali e, in un caso, incidente mortale;
- non esiste, naturalmente, alternativa localizzativa trattandosi di realizzazione di rotonda al posto di un incrocio a raso esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, nonché in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle norme dello stesso Piano Regionale, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotonda siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi;
- la parte centrale della rotonda non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione;
- siano salvaguardati gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato pae-

saggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali. In particolare, siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza all'intervento. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un "ciglio di scarpata", e contestualmente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di **Tricase** dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di **Tricase**, del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nonché del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di **Tricase (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, nonché il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di **Tricase (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 98

D.G.R. 2954/2010 avente ad oggetto: “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012”. Correzione mero errore materiale. Precisazioni e parziali modifiche.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n. 2954 del 28.12.2010, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 138 del Decreto legislativo n. 112/1998, nelle more

della piena attuazione del Titolo V della Costituzione, ha provveduto all'approvazione del piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, demandando al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione.

Si ribadisce, nel merito, che, in generale, tutte le decisioni assunte dalla Regione con il Piano di che trattasi sono in linea con gli indirizzi impartiti con la DGR 2227/2010 e sono finalizzate ad una razionalizzazione complessiva, secondo un criterio di gradualità, della rete scolastica e dell'offerta formativa, nonché ad un miglioramento qualitativo del servizio erogato, che consideri prioritario l'interesse dell'utenza.

Tanto premesso, con il presente atto, ad integrazione e parziale modifica del Piano già adottato con la Deliberazione n.2954 del 28 dicembre 2010, in esito ad un ulteriore approfondimento di alcune situazioni particolari, resosi necessario alla luce delle nuove e argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti, si ritiene di dover procedere ad opportune precisazioni e/o parziali modifiche, oltre che alla correzione di un mero errore materiale, riscontrato nell'allegato B del predetto provvedimento.

In particolare:

- occorre provvedere alla correzione di un mero errore materiale, determinato da un errato utilizzo del comando “*unione celle*” durante l'elaborazione finale dell'allegato B della DGR 2954/2010, pag. n.60 riga 6 della colonna riportante le decisioni della Regione, per effetto del quale è stata erroneamente eliminato il “*si autorizza*” in corrispondenza della proposta provinciale di attivazione dell'opzione “**economico-sociale**” presso il **Liceo delle Scienze umane dell'IISS “G.B. Vico” di Laterza**;

Con riferimento alla riorganizzazione della rete scolastica delle Scuole di istruzione primaria e secondaria di 1° grado, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni e/o apportare le seguenti parziali modifiche:

- **Plesso di Scuola Primaria “Sant’Orsola” di Francavilla Fontana:**

Viste le note n. 586 del 7 gennaio 2011 e n.1763 del 18 gennaio 2011, con cui il Comune di Francavilla Fontana ha rappresentato il permanere dello stato di conflittualità tra il 1° Circolo Didattico ed il plesso di Scuola Primaria e d'Infanzia "S. Orsola", confermato anche dalla Madre Superiora di detto Istituto, ed ha ribadito la necessità di procedere all'aggregazione di detto Plesso al 2° Circolo Didattico, già proposta con propria deliberazione n.326 del 20.10.2010. Considerata la nota n.502/C-20bUSC del 18 gennaio 2011, con la quale la Direzione scolastica regionale - Ufficio VIII -Ambito territoriale per la provincia di Brindisi - ha trasmesso copia dell'atto di diffida indirizzato alle suore dell' Istituto Sant' Orsola da parte del Dirigente del 1° Circolo, " *ad ulteriore riprova dell' ormai intollerabile clima di conflittualità esistente tra detto Istituto e Dirigente Scolastico(...)*".

Si ritiene, al fine di garantire, nell'interesse primario degli alunni e delle famiglie, un clima di serenità funzionale alla qualità del servizio erogato, di rivedere la precedente decisione autorizzando l'aggregazione al 2° Circolo Didattico, proposta dal Comune di Francavilla Fontana e condivisa dall'Ufficio Scolastico regionale.

- Organizzazione 1° e 2° Polo di Racale:

pur apprezzando, in linea di principio, la ratio che sottende la proposta di riorganizzazione deliberata dal Comune di Racale con atto di Giunta n.254/2010, nell'ottica del conseguimento di un più razionale utilizzo delle strutture scolastiche disponibili (che, comunque, prescinde dalla organizzazione funzionale dei due Istituti Comprensivi e va considerato nell'ambito di un più complessivo programma di ottimizzazione del patrimonio edilizio scolastico di competenza comunale) si ritiene, tuttavia, preminente la necessità di salvaguardare il principio fondamentale della continuità didattica nell'interesse primario dei bambini e, quindi, si soprassedie all'accorpamento della Scuola d'Infanzia di Via Lucania al 1° Polo, che andrebbe, viceversa, a minare detto principio.

Si conferma, pertanto, la decisione assunta di mantenere inalterato, per l'anno scolastico 2011/2012, l'attuale assetto dei due Poli.

- Assetto Scuole di istruzione primaria e secondaria di 1° grado di Taranto:

Alla luce delle motivazioni e delle ulteriori proposte rappresentate dal Comune di Taranto con note n.10 S.P. dell'11 gennaio 2011 e n. 33 S.P. del 24 gennaio 2011;

Preso atto del positivo incremento delle iscrizioni registrato, come attesta il Comune nelle predette note, presso l'I.C. "Galilei";

Tenuto conto della particolare caratterizzazione dell' Istituto Comprensivo "Galilei" quale unico e fondamentale presidio di aggregazione culturale e sociale nel Borgo antico della città;

Considerata, inoltre, coerente l'ipotesi di verticalizzazione della Scuola Secondaria di 1° grado "U. Foscolo" e dell' 8° Circolo Didattico "F. De Amicis", proposta dallo stesso Comune, con nota n. 33 del 24 gennaio 2011;

Visto il parere favorevole dell'U.S.R. in merito a quest'ultima proposta di verticalizzazione, giusta nota AOODRPU n. 684 del 25 gennaio 2011;

Si ritiene di annullare la decisione già assunta: "si dispone l'attivazione dell' I.C. mediante l' aggregazione dei punti di erogazione dipendenti dall' I. C. Galilei e della Scuola secondaria di 1° grado "U. Foscolo" e di autorizzare, viceversa, il mantenimento, per l'anno scolastico 2011/2012, dell'autonomia dell'I.C. "Galilei", nonché l'attivazione del nuovo Istituto Comprensivo, composto dalla Scuola Secondaria di 1° grado "U. Foscolo" e dall' 8° Circolo Didattico "F. De Amicis" di Talsano.

- Assetto Scuole di istruzione primaria e secondaria di 1° grado di Modugno:

Preso atto della nota prot. n. 3625 del 24 gennaio 2011, con cui il Comune di Modugno ha ribadito la richiesta di mantenere l'autonomia della Scuola Secondaria di 1° grado "F. D'Assisi", evidenziando, in particolare, che la stessa è ubicata in zona periferica oggetto di rilevante espansione urbanistica e si è connotata, negli anni, come Scuola di accoglienza e di inclusione sociale per alunni stranieri di nazionalità ed etnie diverse, Centro Territoriale per l'educazione degli adulti e Centro Risorse Interculturale Territoriale, nonché come Scuola polo, a livello intercomunale, della rete interistituzionale per l'intercultura "INCONTRI POSSIBILI";

Considerata la particolare caratterizzazione della predetta Scuola, quale presidio di aggregazione culturale e sociale in una realtà territorialmente svantaggiata ed a forte rischio devianza;

Si ritiene di annullare la decisione già assunta: “Non si autorizza. Si dispone l'accorpamento della Scuola secondaria di 1° grado “Francesco D'Assisi” e della Scuola secondaria di 1° grado “Ugo Foscolo” e di autorizzare, per l'anno scolastico 2011 -2012, il mantenimento dell'attuale assetto di tutte le istituzioni scolastiche di competenza del Comune di Modugno.

Con riferimento alla riorganizzazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa delle Scuole di istruzione secondaria di 2° grado, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni e/o apportare le seguenti parziali modifiche:

- Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” e Liceo Classico “Virgilio” di Lecce:

Da un confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia di Lecce, in data 24 gennaio 2011, è emersa l'opportunità, al fine di non ingenerare eventuali dubbi interpretativi in merito, di specificare meglio la decisione riportata nella DGR 2954/2010, che viene, pertanto, riformulata nel seguente modo: “ *si autorizza il trasferimento del Liceo Linguistico, già attivo presso il Liceo Scientifico “ Banzi Bazoli,” al Liceo Classico “Virgilio”, a partire dalle prime e seconde classi dell' a.s. 2011/2012”* .

- I.T.C. “E. Montale” di Rutigliano:

Vista la nota prot. n.372 del 20 gennaio 2011, con cui la Provincia di Bari rettifica il parere “sub condizione”, già espresso nella propria Deliberazione di Giunta n.206/2010, in merito alla richiesta di attivazione presso l'I.T.C. “E. Montale” di Rutigliano dell'indirizzo “Grafica e comunicazione”, nell'ambito del Settore Tecnologico, atteso che l'Istituto ha ribadito di essere già dotato di aule, attrezzature, dotazioni tecnologiche e laboratori necessari per l'erogazione di detta offerta formativa;

Considerato che la predetta precisazione rende, di fatto, positivo anche il parere espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale;

Si sostituisce la precedente decisione regionale “non si autorizza” con “si autorizza”.

- Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto e Liceo Scientifico “Tedone” di Ruvo:

Vista la nota prot. n. 372 del 20 gennaio 2011, con cui la Provincia di Bari, rettifica il parere “sub condizione”, già espresso nella propria Deliberazione di Giunta n. 206/2010, in merito alla richiesta di attivazione dell'opzione “scienze applicate” presso il Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto e ribadisce tutti i pareri espressi nel piano provinciale per quanto attiene detta opzione; Considerato l'orientamento, anche ministeriale, a potenziare l'asse tecnologico e scientifico dell'offerta formativa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organici, in linea con la ratio della recente riforma dei licei;

Si autorizza l'attivazione dell'opzione “scienze applicate” presso il Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto e presso il Liceo Scientifico “Tedone” di Ruvo.

- Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana:

Vista la nota n.6339 del 30 dicembre 2010 del Dirigente del Liceo Scientifico “Ribezzo”. Riconsiderate le argomentazioni esplicitate nel Piano proposto dalla Provincia di Brindisi, con Deliberazione n. 270/2010, a sostegno dell'attivazione dell'opzione “scienze applicate” presso il predetto Liceo, da cui si evince, in particolare, che:

- la Scuola ha un bacino di utenza comprendente, oltre Francavilla Fontana, anche i comuni di Latiano, Villa Castelli, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna ed Erchie;
- la stessa è fornita di laboratori adeguati, completamente rinnovati e dotati di attrezzature e software aggiornati;
- nell'orientamento in ingresso si è registrato un significativo interesse dell'utenza per il piano di studi con opzione “scienze applicate”;
- l'istituzione di detta opzione sarebbe contenuta nell'ambito dell'attuale ricettività dell'Istituto, senza aumento del numero di classi;

Si sostituisce la precedente decisione regionale “non si autorizza” con “si autorizza”.

- Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo-Falcone” di Brindisi:

Vista a nota n. 6401 del 25 gennaio 2011, con cui la Provincia di Brindisi ribadisce, coerentemente con i bisogni del territorio, l'interesse ad attivare le articolazioni di “Ottico” e di “Odontotecnico” nell'ambito dell'indirizzo Servizi socio-sanitari” presso gli Istituti Professionali “Morvillo-Falcone” di Brindisi e “C.Agostinelli” di Ceglie Messapica, come già proposto nella Deliberazione di G.P. n. 270/2010, evidenziando che detta offerta formativa è assente in tutto il territorio provinciale;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta di attivazione delle predette articolazioni per l'IISS “C.Agostinelli” di Ceglie Messapica, trattandosi di scuola fortemente sovradimensionata e già caratterizzata da una offerta formativa abbastanza articolata;

Vista la nota n. 229/C-20 del 15 gennaio 2011 del Dirigente dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo-Falcone”, in cui si riporta, tra l'altro, il parere favorevole della Giunta Esecutiva alla realizzazione di laboratori specifici, proponendo l'impegno della relativa spesa a carico esclusivo dell'Istituto;

Atteso che l'Istituto “Morvillo-Falcone” per numero di alunni si colloca al di sotto del parametro minimo previsto dal D.P.R.233/1998 e che, quindi, una maggiore articolazione dell'offerta formativa potrebbe generare ricadute positive in termini di crescita dell'utenza;

Riconsiderate le seguenti argomentazioni esplicitate nel Piano proposto dalla Provincia di Brindisi, con Deliberazione n. 270/2010, a sostegno dell'attivazione delle articolazioni in questione presso l'Istituto Professionale “Morvillo-Falcone”:

- l'attivazione delle nuove articolazioni non crea competitività all'interno del territorio provinciale e con le province limitrofe;
- l'attivazione dei nuovi percorsi amplia l'offerta formativa del territorio provinciale, rispondendo ai bisogni del tessuto economico e produttivo locale, con possibilità concrete di occupabilità;
- il bacino di utenza ha una consistenza numerica tale da garantire la tenuta quinquennale delle articolazioni;

- la scuola proponente è già dotata di numerose aule, anche di recente costruzione, di laboratori, attrezzature ed avanzati strumenti informatici atti a supportare l'azione formativa.

Si sostituisce la precedente decisione regionale “non si autorizza” con “si autorizza l'attivazione delle articolazioni di “Ottico” e di “Odontotecnico” nell'ambito dell'indirizzo “Servizi socio-sanitari” presso l'Istituto Professionale Morvillo-Falcone”.

- IISS “Vito Sante Longo” di Monopoli:

Vista la nota n. 372 del 20 gennaio 2011, con la quale la Provincia di Bari ha trasmesso l'istanza dell'IISS “Vito Sante Longo”, finalizzata ad ampliare la propria offerta formativa attraverso l'attivazione, nell'ambito dell'Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, delle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing “ e “Sistemi informativi aziendali” e l'introduzione del nuovo indirizzo “Trasporti e logistica”, esprimendo, contestualmente, il proprio parere favorevole all'accoglimento della stessa;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRPU n.11984/3/USC del 21 gennaio 2011, limitatamente alle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Servizi informativi aziendali” del Settore Economico - Indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici;

Ad integrazione delle determinazioni assunte con la DGR 2954/2010, condividendo il parere dell'USR, “si autorizza”, per l'a.s. 2011/2012, solo l'attivazione delle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing “ e “Sistemi informativi aziendali” del Settore Economico, nell'ambito dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing.

“Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti parziali modifiche ed integrazioni al Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, già autorizzato con precedente Deliberazione n. 2954 del 28 dicembre 2010:

- a) *si conferma il trasferimento del Liceo Linguistico, già attivo presso il Liceo Scientifico "Banzi Bazoli" di Lecce, al Liceo Classico "Virgilio" di Lecce, a partire dalle prime e seconde classi dell'a.s. 2011-2012;*
- b) *si autorizza l'attivazione dell'opzione "economico-sociale" presso il Liceo delle Scienze umane dell'IISS "G.B. Vico" di Laterza,*
- c) *si autorizza l'aggregazione al 2° Polo del Plesso di Scuola Primaria "Sant'Orsola" di Francavilla Fontana;*
- d) *si conferma il mantenimento, per l'a.s. 2011-2012, dell'attuale assetto dei due Poli di Racale;*
- e) *si autorizza il mantenimento, per l'anno scolastico 2011-2012, dell'autonomia dell'I.C. "Galilei" di Taranto;*

- f) *si autorizza l'attivazione del nuovo Istituto Comprensivo, composto dalla Scuola Secondaria di 1° grado "U. Foscolo" e dall'8° Circolo Didattico "F. De Amicis" di Talsano.*
 - g) *si conferma il mantenimento, per l'a.s. 2011-2012, dell'attuale assetto di tutte le Scuole di istruzione primaria e secondaria di 1° grado di Modugno;*
 - h) *si autorizza l'attivazione dell'indirizzo "Grafica e comunicazione" presso l'I.T.C. "E. Montale" di Rutigliano;*
 - i) *si autorizza l'attivazione dell'opzione "scienze applicate" presso il Liceo Scientifico "Amaldi" di Bitetto, il Liceo Scientifico "Tedone" di Ruvo ed il Liceo Scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana;*
 - j) *si autorizza l'attivazione delle articolazioni di "Ottico" e di "Odontotecnico" nell'ambito dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari" presso l'Istituto Professionale "Morvillo-Falcone" di Brindisi;*
 - k) *si autorizza l'attivazione delle articolazioni "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali" del Settore Economico, nell'ambito dell'indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing", presso l'IISS "Vito Sante Longo" di Monopoli.*
- di precisare che, in virtù delle decisioni assunte con il presente atto, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a 896, anziché 895;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per l'adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 99

Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Ratifica approvazione accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il D. L.vo 25.07.1998, n. 286, recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 42 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il Ministero, con le risorse affluenti sul capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale per le politiche migratorie, a seguito del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, attua gli interventi di integrazione sociale cui all'art. 42 del d.lgs. 286/1998;
- in data 10.6.2010 il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", individuando le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;
- per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, il sopracitato Piano evidenzia la necessità di favo-

rire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro, la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un "patto sociale" nel rispetto delle regole di convivenza civile;

- l'Atto di indirizzo per l'anno 2011-2013 - "Individuazione delle priorità politiche" di questo Ministero, precisa che, in coerenza con il modello di integrazione definito nel Piano per l'Integrazione nella sicurezza, bisogna assicurare percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri, attraverso la promozione di azioni che favoriscano l'accesso alla casa e ai servizi essenziali;
- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.5.2009, evidenzia la necessità di una politica che rispetti il principio di sussidiarietà e sappia riconoscere le differenze, individuando nel territorio la dimensione idonea per la realizzazione di politiche rivolte ad un'effettiva inclusione sociale;
- il P.O.N. "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 -2013", al fine di conseguire l'obiettivo generale della diffusione di migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese, prevede, nell'ambito del piano d'azione per la gestione dell'impatto migratorio, la realizzazione di progetti di infrastrutturazione a finalità sociale;
- è stato sottoscritto, in data 6 ottobre 2010, tra il Ministero e le Regioni un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5060 del 22/12/2010 pervenuta via mail, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad euro 4.000.000,00, alla realizzazione, nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza, di interventi fina-

- lizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata, disponendo che a tale scopo le Regioni avrebbero dovuto inviare entro il termine del 28/12/2010 l'adesione all'iniziativa;
- nella stessa nota n. 5060 del 22/12/2010 il Ministero ha comunicato che i rapporti tra il Ministero e le Amministrazioni Regionali devono essere disciplinati in appositi accordi di programma da sottoscrivere entro il termine perentorio del 31/12/2010;
 - la Regione Puglia con nota n. 5170 del 28/12/2010 dell'Ufficio Immigrazione ha formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa;
 - in data 29/12/2010 la dirigente dell'Ufficio Immigrazione ha siglato l'accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia, con la riserva, da parte della Regione, di approvare successivamente in sede di Giunta Regionale lo schema dell'Accordo stesso.

Considerato che:

- Il programma persegue le seguenti finalità:
 - rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata a prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono e ostacolano l'accesso all'abitazione degli immigrati;
 - migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di accesso all'abitazione attraverso azioni di recupero e auto-recupero di beni immobili confiscati e di beni immobili a vario titolo in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso programmi formativi promossi dalle scuole edili nell'ambito del recupero di immobili destinati agli immigrati;
 - consolidare la rete esistente tra i diversi attori sociali che partecipano al processo di integrazione sociale degli immigrati (enti locali, sindacati, le associazioni di categoria, enti del privato sociale);
 - rafforzare il ruolo delle PP.AA. competenti ai diversi livelli di governance dell'immigrazione.
- La responsabilità attuativa del progetto è attribuita alla Regione Puglia, che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

- Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:
 - programmare azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
 - promuovere progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza;
 - assicurare il sostegno allo start-up delle attività di gestione delle strutture destinate agli immigrati.
- nell'art 4 - "Risorse Finanziarie" del citato Accordo di programma, il Ministero ha provveduto, al riparto delle risorse finanziarie statali disponibili, attribuendo alla Regione Puglia uno stanziamento di Euro 800.000,00;

La Regione Puglia, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo di programma.

Nel caso in cui vi sia il coinvolgimento delle scuole edili, la Regione si impegna a supportare i programmi di formazione nell'ambito dei cantieri scuola destinati al recupero degli immobili.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si ritiene di dover proporre alla Giunta Regionale di ratificare la sottoscrizione del citato Accordo di Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, a valere sul Fondo Politiche Migratorie 2010, così come trasmesso dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e allegato al presente provvedimento (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

- di **prendere atto e ratificare** la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia - Assessorato alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, per la realizzazione di un programma di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 2010 così come allegato (Allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di **rinvviare** a successivo provvedimento deliberativo gli adempimenti contabili connessi alla nuova iscrizione delle somme che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assegnerà alla Regione Puglia per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio a valere sulle risorse del Fondo per le Politiche Migratorie 2010, essendo ogni trasferimento subordinato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ciascuna Regione aderente;
- di **demandare** alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e cittadinanza sociale ogni adempimento attuativo derivante dal presente provvedimento;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

**Area Politiche per la promozione della salute delle persone
e delle pari opportunità**

Servizio Politiche Giovanili , Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma

Allegato A

**Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e
Regione Puglia per la realizzazione di interventi destinati alla
popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio (Fondo Per le
Politiche Migratorie 2010)**

ACCORDO**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO.**

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di DICEMBRE in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale 80237250586), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 17/12/2010

e

- Regione Calabria, (codice fiscale 02205340793) con sede in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle snc, rappresentata dal dott. Giuseppe Nardi, in qualità di dirigente del settore politiche sociali;
- Regione Campania (codice fiscale 80011990639) con sede in Napoli, Centro Direzionale - Isola A6, rappresentata dal prof. Antonio Oddati, in qualità di coordinatore AGC 18 – area generale di coordinamento assistenza sociale;
- Regione Siciliana, (codice fiscale 80012000826) con sede in Palermo, Via TRinacria,34/36, rappresentata dalla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, in qualità di dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ;

la Regione Puglia, con sede in Viale Unità d'Italia 24/C, codice fiscale 80017210727, di seguito indicato per brevità come "Regione", rappresentata dalla dr.ssa Tiziana Di Cosmo, in qualità di dirigente dell'Ufficio Immigrazione – Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

di seguito indicate per brevità come "Regioni"

PREMESSO CHE

- il D. L.vo 25.07.1998, n. 286, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 42 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il Ministero, con le risorse affluenti sul capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale per le politiche migratorie, a seguito del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, attua gli interventi di integrazione sociale cui all'art. 42 del d.lgs. 286/1998;
- il Piano per l'integrazione nella sicurezza "*Identità e incontro*", approvato dal Consiglio dei Ministri in data

10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;

- per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, il sopracitato Piano evidenzia la necessità di favorire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli immigrati, dall'altro, la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini italiani e stranieri fondata su un "patto sociale" nel rispetto delle regole di convivenza civile;
- l'Atto di indirizzo per l'anno 2011-2013 – "Individuazione delle priorità politiche" di questo Ministero, precisa che, in coerenza con il modello di integrazione definito nel Piano per l'Integrazione nella sicurezza, bisogna assicurare percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri, attraverso la promozione di azioni che favoriscano l'accesso alla casa e ai servizi essenziali;
- il Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6.5.2009, evidenzia la necessità di una politica che rispetti il principio di sussidiarietà e sappia riconoscere le differenze, individuando nel territorio la dimensione idonea per la realizzazione di politiche rivolte ad un'effettiva inclusione sociale;
- il P.O.N. "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 -2013" , al fine di conseguire l'obiettivo generale della diffusione di migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese, prevede, nell'ambito del piano d'azione per la gestione dell'impatto migratorio, la realizzazione di progetti di infrastrutturazione a finalità sociale;
- è stato sottoscritto, in data 6 ottobre 2010, tra il Ministero e le Regioni un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro sommerso, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi alla persona e del turismo, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di integrazioni successive attraverso intese aggiuntive tra le parti con particolare riferimento al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e riassegnati agli enti locali per le finalità di ospitalità di lavoratori immigrati;
- il Ministero con nota n. 5060 del 22/12/2010, ha manifestato alle Regioni il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 4.000.000,00, alla realizzazione, nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza, di interventi finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio della popolazione immigrata;

- analoga iniziativa verrà sviluppata dal Ministero sui territori delle Regioni del centro- nord, caratterizzate dalla maggiore presenza di popolazione immigrata;
- le Regioni hanno formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa;
- l'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- per quanto concerne nello specifico le politiche per l'immigrazione, la realizzazione di una piena integrazione sociale degli stranieri richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero fin dal 2001 ha realizzato una serie di interventi in materia di accesso all'alloggio degli immigrati, sia nell'ambito del fondo per le politiche migratorie che, più di recente, nell'ambito del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, ed ha finanziato, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006" – PON – un'indagine conoscitiva sul disagio abitativo nei contesti urbani ed extraurbani di quattro regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) attraverso la quale sono stati ottenuti elementi utili ad orientare le politiche di integrazione sociale anche a livello locale, disponendo di una mappatura delle richieste abitative della popolazione immigrata;
- l'aumento della presenza straniera sul territorio ha notevolmente diversificato la richiesta abitativa anche alla luce delle differenti esigenze dell'utenza immigrata, sia di lungo periodo che stagionale;
- l'attivazione degli interventi in materia di accesso all'alloggio deve svilupparsi in un'ottica di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi in una prospettiva di complementarietà e di sinergia con quanto previsto dal P.O.N. "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", nonché dai singoli P.O.R., al fine di conseguire un maggiore raccordo tra le diverse fonti di finanziamento, capace di assicurare economicità all'azione amministrativa.

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1**PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2**OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente accordo, le Parti intendono realizzare una cooperazione sinergica volta a porre in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso azioni congiunte pubblico/private, da consolidare sui territori delle Regioni obiettivo Convergenza.

In particolare, le parti intendono realizzare azioni finalizzate a:

- rafforzare la cooperazione interistituzionale finalizzata a prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono e ostacolano l'accesso all'abitazione degli immigrati;
- migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di accesso all'abitazione attraverso azioni di recupero e auto-recupero di beni immobili confiscati e di beni immobili a vario titolo in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso programmi formativi promossi dalle scuole edili nell'ambito del recupero di immobili destinati agli immigrati;
- consolidare la rete esistente tra i diversi attori sociali che partecipano al processo di integrazione sociale degli immigrati (enti locali, sindacati, le associazioni di categoria, enti del privato sociale);
- rafforzare il ruolo delle PP.AA. competenti ai diversi livelli di governance dell'immigrazione;

ARTICOLO 3**ATTIVITA'**

Con il presente accordo, le Parti si impegnano a:

- cooperare nell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri;
- promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e dei beni immobili a diverso titolo in disponibilità pubblica, anche attraverso le scuole edili, destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative;
- programmare azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;

- promuovere progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza;
- assicurare il sostegno allo start-up delle attività di gestione delle strutture destinate agli immigrati.

Il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi sono assicurati dal Ministero, in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo, anche in riferimento allo stato di avanzamento dei programmi realizzati dai soggetti attuatori.

Al fine di garantire la progettazione tecnica degli interventi, il Ministero fornirà supporto alle Regioni, anche avvalendosi di un soggetto all'uopo selezionato.

ARTICOLO 4

RISORSE FINANZIARIE

In fase di primo avvio della collaborazione istituzionale, il Ministero mette a disposizione un finanziamento complessivo di € 4.000.000,00 (euroquattromilioni/00). Tali risorse saranno destinate ai territori delle Regioni, sulla base del criterio della popolazione immigrata residente, al 31.12.2009, così come risultante da fonti ISTAT e potranno essere integrate da un cofinanziamento regionale.

Regione	Finanziamento (in Euro)
Regione Calabria	600.000 (seicentomila/00)
Regione Campania	1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00)
Regione Puglia	800.000 (ottocentomila/00)
Regione Siciliana	1.200.000 (unmilione duecentomila/00)
Totale	4.000.000(quattromilioni/00)

Il Ministero si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, nella misura massima del 20%, ove funzionali ad assicurare l'efficacia dell'azione programmata.

ARTICOLO 5

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Nel caso in cui vi sia il coinvolgimento delle scuole edili, le Regioni si impegnano a supportare i programmi di formazione nell'ambito dei cantieri scuola destinati al recupero degli immobili.

Le Regioni si impegnano, altresì, a reperire ulteriore fonti di finanziamento, sia a livello istituzionale che privato.

ARTICOLO 6

INADEMPIENZE

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze alle attività di competenza regionale, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.

Qualora la Regione non provveda nei termini assegnati, il Ministero non provvederà all'erogazione del finanziamento in relazione al territorio interessato, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 7

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di dieci facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

**PER IL MINISTERO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
(dr. Alessandro Lombardi)

PER LA REGIONE PUGLIA
(dr.ssa Tiziana Di Cosmo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 100

Avviso pubblico 2010 della DG Affari interni della Commissione Europea per il finanziamento di progetti a favore di rifugiati e richiedenti asilo nell'ambito del programma FER III. Richiesta approvazione candidatura della Regione Puglia per le Azioni: 1.1.B - 2.1.A - 1.2.B.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base delle risultanze esposte dalla Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e che qui si intendono confermate dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", all'articolo 2, dichiara che la Regione concorre alla tutela del diritto di asilo, promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo. Gli interventi regionali in questo senso possono essere diretti ovvero mirati al supporto di progetti di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

Secondo l'articolo 4 inoltre, è compito della Regione svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), ora centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) esistenti sul proprio territorio, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

La DG Affari interni della Commissione Europea ha pubblicato l'Avviso pubblico 2010 per il finanziamento di progetti a favore di rifugiati e richiedenti asilo nell'ambito del programma FER III.

L'obiettivo del programma è sostenere e incoraggiare gli Stati membri nelle loro attività di acco-

glienza a favore di sfollati e rifugiati e aiutarli a sostenere le conseguenze di tale accoglienza, in base alla legislazione europea in questa materia.

I progetti presentati devono contribuire alla realizzazione di una serie di priorità indicate nell'avviso, essere concreti e realizzare risultati tangibili e misurabili.

Fra le priorità indicate, la Regione Puglia ha scelto di partecipare a progetti per la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 1.1.B, "Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza"
- Azione 2.1.A, "Studio pilota / censimento, attraverso un'indagine in loco, sull'integrazione occupazione dei titolari di protezione internazionale"
- Azione 1.2.B "Percorsi formativi in etnopsichiatria, antropologia culturale ed ambiti affini"

Al finanziamento di tali progetti concorrono le risorse del "Fondo Europeo per i Rifugiati" 2008-2013 istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il piano finanziario prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di ogni progetto ed un cofinanziamento nazionale pari al restante 25%.

Il contributo della Regione Puglia si concretizzerà nelle risorse umane e strumentali messe a disposizione per la realizzazione dei progetti. Saranno gli enti proponenti e gli altri partner di ciascun progetto ad assicurare il cofinanziamento economico necessario.

In coerenza con gli interventi già attivati dalla Regione Puglia a favore dei cittadini stranieri immigrati, l'Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma ha inteso aderire a tre proposte progettuali da candidare al finanziamento dell'Avviso pubblico della DG Affari interni della Commissione Europea, di cui si allega uno schema riassuntivo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e a questo scopo attivare i relativi partenariati:

- **Azione 1.1.B**, "Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza".

Titolo provvisorio del progetto: "Lontani dalla violenza". Consolidamento del sistema di servizi

territoriali per la presa in carico integrata delle vittime di tortura e violenza

Ente capofila: ICS Trieste

Altri partner: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Comune di Modena, Centro Astalli (Roma), ass. Progetto accoglienza (Borgo S.Lorenzo), Fondazione S.Giovanni Battista (Ragusa/Comiso), ICS Trieste, C.I.A.C. onlus (Parma), L.E.S.S. onlus (Napoli), Nuovi cittadini onlus (Udine Codroipo), cooperativa Camelot (Ferrara), Gruppo Lavoro Rifugiati onlus (Bari), Oasi 2 (Trani-Bari).

Obiettivi: contribuire alla definizione di un modello replicabile su scala nazionale di accoglienza e presa in carico dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza. Realizzare percorsi individuali e personalizzati di supporto e di riabilitazione psicosociale, accompagnamento e integrazione attraverso un migliore accesso alle strutture e ai servizi di assistenza medica specialistica e psicosociale e/o una residenzialità specialistica che favorisca l'integrazione. Proseguire e consolidare un modello di presa in carico integrata. Produrre un rapporto che delinea un modello di presa in carico capace di trasferire a livello di sistema le innovazioni sperimentate nei singoli territori e individui indicatori di presenza e qualità dei servizi territoriali.

Finanziamento richiesto per la totalità del progetto: 620.000,00 euro

Ruolo della Regione Puglia: partner aderente.

- **Azione 2.1.A, "Studio pilota / censimento, attraverso un'indagine in loco, sull'integrazione occupazione dei titolari di protezione internazionale".**

Titolo provvisorio del progetto: GLI ANNI IN TASCA. Studio-indagine sui percorsi d'integrazione sociale e lavorativa dei titolari di protezione internazionale in Italia da almeno 3 anni"

Ente capofila: Regione Emilia Romagna

Altri partner: Regione Calabria, ICS, ASGI, Communitas, CESPI, Centro Astalli, IRES FVG, Gruppo di lavoro rifugiati ONLUS, Università Bicocca - Milano. (in via di adesione Comune di Reggio Emilia, Comune di Ravenna)

Obiettivi: raccogliere indicazioni utili per il miglioramento e il rafforzamento dei servizi di accoglienza e integrazione attualmente offerti dal

nostro Paese. Attraverso la realizzazione di uno studio pilota / ricerca, si dovrà fornire un'analisi quali-quantitativa sul tema dei titolari di protezione internazionale in ambito lavorativo, alloggiativo, sanitario, ecc. al fine di comprendere e definire i possibili percorsi di integrazione in Italia. Ricostruire la mappa dei bisogni di cui sono portatori i richiedenti e titolari di protezione internazionale; analizzare i servizi attivati per rispondere a tali bisogni nella prospettiva di individuare esperienze di buone prassi da valorizzare e diffondere; elaborare proposte e identificare standard operativi e relativi indicatori per rispondere meglio ai bisogni rilevati e migliorare la qualità dei servizi esistenti.

Ipotesi di budget: 100.330,00 (contributo comunitario), 100.330,00 (contributo pubblico nazionale e contributi di terzi). Totale Euro 200.660,00 **Ruolo della Regione Puglia:** partner attuttore.

Azione 1.2.B "Percorsi formativi in etnopsichiatria, antropologia culturale ed ambiti affini"

Titolo Provvisorio: SALUT-ARE: *formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela socio-sanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale*

Ente capofila: Provincia di Parma in collaborazione con CIAC onlus

Altri partner: Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Calabria, CeRISC, ASL di Trieste, ASL Roma 1, ASL Napoli, ASL Parma, ASGI, Rete progetto Salute Mentale, Rete partner azioni Linee Guida accoglienza integrata (in fase di verifica), Rete partner "Lontani dalla violenza" (in fase di verifica).

Obiettivi: Il progetto ha come scopo quello di realizzare dei corsi di formazione in etnopsichiatria, antropologia culturale, mediazione culturale rivolti al personale dei servizi territoriali socio-sanitari e degli enti locali, ai progetti dell'accoglienza SPRAR; incrementare le capacità di riconoscimento e di presa in carico dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale con specifiche vulnerabilità, attraverso la costituzione di equipe territoriali multiprofessionali; Fornire un approfondimento nel campo della certificazione medica delle violenze subite e dell'individuazione dei prevalenti esiti fisici e psichici della

tortura. Approfondire le molteplici tematiche connesse al ruolo ed alla professionalità del mediatore linguistico-culturale nell'approccio con i rifugiati. Attivare buone prassi nei territori interessati e produrre dei miglioramenti del sistema dei servizi di cura e presa in carico.

Finanziamento: Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'azione oggetto del presente avviso corrispondono a Euro 266.666,67.

Ruolo della regione Puglia: La Regione Puglia e le altre Regioni si impegnano, quali partner aderenti di progetto, a promuovere la partecipazione ai corsi di formazione da parte del sistema socio-sanitario di rispettiva competenza, ed in particolare dei Dipartimenti di Salute Mentale, dei Consulenti, e di altre strutture comunque rivolte alla tutela sanitaria della popolazione straniera.

La procedura prevede la presentazione delle proposte progettuali entro le ore 18.00 del 31 gennaio 2011, a cui seguirà la valutazione della Commissione Europea. Nel caso di positiva valutazione e approvazione, la Regione Puglia dovrà procedere all'approvazione del mandato da firmare a favore dell'ente proponente che diventa coordinatore del progetto e alla nomina del/la responsabile del procedimento amministrativo.

La quota di cofinanziamento a carico della Regione Puglia sarà assicurata e quindi rendicontata intermini di supporto logistico in loco e impiego di risorse umane per alcune delle attività previste dai progetti.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dell'adesione della Regione Puglia come partner aderente per le azioni 1.1.B e 1.2.B, e come partner attuatore per l'azione 2.1.A nell'ambito dell'Avviso pubblico 2010 della DG Affari interni della Commissione Europea per il finanziamento di progetti a favore di rifugiati e richiedenti asilo nell'ambito del programma FER III.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regio-

nale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare la candidatura della Regione Puglia quale Ente partner attuatore dell'Azione 2.1.A e quale partner aderente delle Azioni 1.1.B e 1.2.B, nell'ambito dell'Avviso pubblico 2010 della DG Affari interni della Commissione Europea per il finanziamento di progetti a favore di rifugiati e richiedenti asilo nell'ambito del programma FER III;
- di approvare, in caso di ammissione delle proposte presentate, i finanziamenti per la quota di competenza della Regione Puglia come impegno delle risorse umane dell'Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma;
- di individuare, quali Servizio e Ufficio di competenza, per seguire l'iter della proposta progettuale e l'attuazione del progetto, il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale e l'Ufficio immigrazione;
- di demandare alla Dirigente del Servizio ogni adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Allegato

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE AZIONI: 1.1.B - 2.1.A – 1.2.B

Schema riassuntivo delle Azioni

1) Azione 1.1.B, “Interventi di accoglienza, riabilitazione e integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza”.

Titolo provvisorio del progetto: “Lontani dalla violenza – Consolidamento del sistema di servizi territoriali per la presa in carico integrata delle vittime di tortura e violenza”

Obiettivo generale: contribuire alla definizione di un modello replicabile su scala nazionale di accoglienza e presa in carico dei richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza.

Obiettivo specifico: realizzazione di percorsi individuali e personalizzati di supporto e di riabilitazione psico-sociale, accompagnamento e integrazione attraverso un migliore accesso alle strutture e ai servizi di assistenza medica specialistica e psico-sociale e/o una residenzialità specialistica che favorisca l'integrazione.

Obiettivo operativo 1: proseguire e consolidare il modello di presa in carico integrata di richiedenti/titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza sperimentato sul territorio nazionale con i progetti “Lontani dalla violenza” (FER 2008 C91F0900010006) e “Lontani dalla violenza 2” (2009/FER/PROG-0678 con la presa in carico in 18 territori in Italia).

Obiettivo operativo 2: produrre un rapporto che delinei un modello di presa in carico capace di trasferire a livello di sistema le innovazioni sperimentate nei singoli territori e individui indicatori di presenza e qualità dei servizi territoriali.

Obiettivo indiretto (per la Regione Puglia) Dare attuazione alla parte della Legge regionale che prevede il monitoraggio nei Cara

In questo progetto la Regione Puglia è “aderente”, si impegna in alcune attività più istituzionali e di raccordo istituzionale, promuoverà protocolli d'intesa con le ASL e DSM, parteciperà insieme ai due partner locali all'equipe multidisciplinare territoriale ed al tavolo di coordinamento nazionale; le associazioni Oasi 2 e Gruppo Lavoro Rifugiati sono partner che gestiscono il budget per la gestione del progetto.

2) AZIONE 2.1.A

STUDIO PILOTA/CENSIMENTO, ATTRAVERSO UN'INDAGINE IN LOCO, SULL' INTEGRAZIONE-OCCUPAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZ. INTERNAZIONALE

Titolo provvisorio del progetto: GLI ANNI IN TASCA

Studio-indagine sui percorsi d'integrazione sociale e lavorativa dei titolari di protezione internazionale in Italia da almeno 3 anni

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del progetto, che si pone in parziale continuità con lo studio “Il diritto alla protezione” (FER 2009-Azione2.1.A) condotto da alcuni partner di questo progetto, consiste nel raccogliere, attraverso uno studio pilota/ricerca, informazioni utili per il miglioramento ed il rafforzamento dei servizi di accoglienza e integrazione in Italia ed allo scopo di definire possibili percorsi d'integrazione in alcuni ambiti, ad esempio lavorativo, alloggiativo e sanitario. Pur avendo una ricaduta nazionale, la ricerca si focalizzerà su un numero limitato di realtà territoriali, selezionate in modo da essere rappresentative delle diverse situazioni esistenti a livello nazionale. In particolare, la ricerca prenderà in considerazione 8 aree geografiche scelte per essere rappresentative di Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole: area metropolitana di Torino, Lombardia (milano), Friuli, Emilia Romagna, Roma, Puglia (Bari e Foggia), Calabria, Sicilia.

Le aree sono state inoltre individuate prendendo in considerazione almeno 4 tipologie territoriali differenti, in parte sovrapponibili: 1) aree metropolitane; 2) aree ad urbanizzazione diffusa; 3) aree con piccoli Comuni che operano in rete; 4) aree di primi arrivi, con forte presenza di CARA e situazioni di diffuso lavoro irregolare

SOTTO-OBIETTIVI

-
- *ricostruire la mappa dei bisogni di cui sono portatori i richiedenti e titolari di protezione internazionale*
- *-analizzare i servizi attivati per rispondere a tali bisogni ed individuare esperienze di buone prassi da valorizzare e diffondere*
- *elaborare proposte ed identificare standard operativi e relativi indicatori per rispondere meglio ai bisogni rilevati e migliorare la qualità dei servizi esistenti.*

OBIETTIVO INDIRETTO

Avviare una riflessione complessiva sulla tematica; necessità di approfondire gli aspetti critici relativi al coordinamento di competenze stato-regioni; elaborazione di proposte di miglioramento e modifica afferenti sia al piano normativo e regolamentare che di quello dell'organizzazione dei servizi erogati a livello centrale e periferico.

Qui la Regione Puglia sarebbe Partner.

RISULTATI

1) uno studio pilota/ricerca sull'integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti da oltre tre anni in Italia, contenuta in un report finale, stampato in 500 copie (di cui 50 in inglese) e distribuito a tutti i soggetti del sistema nazionale asilo, oltre che a stakeholders individuati a livello europeo. Lo studio sarà inoltre pubblicato sui siti internet dei partner e diffuso via e-mail a tutti gli interessati

2) la realizzazione di un convegno/seminario per la diffusione dei risultati dell'indagine, a cui saranno invitati attori del sistema asilo italiano, nonché esperti di istituzioni e ONG europee. L'evento sarà l'occasione anche per favorire uno scambio di prassi, dati, indicatori con partner stranieri.

3) La definizione di indicatori in grado di leggere la sostenibilità dell'inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale.

4) Una mappatura della letteratura prodotta in Italia in maniera specifica sui percorsi di integrazione di richiedenti e titolari di protezione.

5) Una mappatura delle criticità (normative o di prassi) che di fatto possono ostacolare l'integrazione sociale dei titolari di protezione internazionale ed intaccare il generale principio di non-discriminazione.

La sostenibilità del progetto – intesa, dato il suo carattere di studio, come ricaduta concreta dei risultati e replicabilità – è garantita dalla partecipazione di Regioni, reti regionali, Enti di tutela e Centri di ricerca di fama nazionale. Ciò permetterà allo studio di circolare in maniera ampia e di essere presentato in successive occasioni, sfruttando gli strumenti e i contatti a disposizione dei partner.

3) Azione 1.2.B “Percorsi formativi in etnopsichiatria, antropologia culturale ed ambiti affini”

Titolo Provvisorio: SALUT- ARE: formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela socio-sanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale

Ente capofila: Provincia di Parma in collaborazione con CIAC onlus

Altri partner: Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Calabria, CeRISC, ASL di Trieste, ASL Roma 1, ASL Napoli, ASL Parma, ASGI, Rete

progetto Salute Mentale, Rete partner azioni Linee Guida accoglienza integrata (in fase di verifica), Rete partner "Lontani dalla violenza" (in fase di verifica).

Obiettivi generali

Il progetto ha come scopo quello di realizzare dei corsi di formazione in etnopsichiatria, antropologia culturale, mediazione culturale rivolti al personale dei servizi territoriali socio-sanitari e degli enti locali, ai progetti dell'accoglienza SPRAR; incrementare le capacità di riconoscimento e di presa in carico dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale con specifiche vulnerabilità, attraverso la costituzione di equipe territoriali multiprofessionali; Fornire un approfondimento nel campo della certificazione medica delle violenze subite e dell'individuazione dei prevalenti esiti fisici e psichici della tortura. Approfondire le molteplici tematiche connesse al ruolo ed alla professionalità del mediatore linguistico-culturale nell'approccio con i rifugiati. Attivare buone prassi nei territori interessati e produrre dei miglioramenti del sistema dei servizi di cura e presa in carico.

ATTIVITA' PREVISTE

Localizzazione degli interventi formativi

Si prevede l'organizzazione di 12 percorsi formativi nelle Regioni aderenti al progetto (Emilia

Romagna, Toscana, Puglia, Calabria) nonché nelle località già coinvolte nella fase di progettazione

(Roma, Trieste, Brescia, Caserta).

Altre 6 località verranno individuate su indicazione del Servizio Centrale e sulla base della valutazione operata dal Comitato Scientifico utilizzando quali indicatori l'entità della presenza di rifugiati nell'area interessata, la presenza di situazioni di particolare criticità o la presenza di esperienze innovative.

Risultati attesi :

Organizzazione di 18 percorsi formativi in 4 differenti Regioni del territorio nazionale

Formazione di 360 operatori (partecipazione media di almeno 20 operatori per corso)

Costituzione all'interno dei servizi territoriali di equipe multidisciplinari deputate alla presa in carico complessiva dei richiedenti/titolari

Implementazione/rafforzamento del rapporto di collaborazione tra aziende sanitarie, enti locali ed enti gestori

Creazione di una rete a livello nazionale che perduri dopo il termine del progetto (ad esempio via web)

Rapporto di valutazione

Pubblicazione contenente il materiale utilizzato per l'attività formative.

Ruolo della regione Puglia: La Regione Puglia e le altre Regioni si impegnano, quali partner aderenti di progetto, a promuovere la partecipazione ai corsi di formazione da parte del sistema socio-sanitario di rispettiva competenza, ed in particolare dei Dipartimenti di Salute Mentale, dei Consultori, e di altre strutture comunque rivolte alla tutela sanitaria della popolazione straniera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 101

Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare nell'anno 2011.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Servizio Civile e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili -Cittadinanza Sociale riferisce quanto segue.

Premesso che

- la legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale; -il DPR n. 352 del 28 luglio 1999, il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 e la legge 17 agosto 2005 n. 168 hanno conferito autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 ha affidato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
- il D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77 ha istituito presso le Regioni gli Albi regionali e dispone che le stesse esaminino e approvino i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali; -il 26 gennaio 2006 è stato siglato il protocollo d'intesa tra Stato -Regioni e Province Autonome per l'entrata in vigore del D. Lgs 5 aprile 2002 n. 77;
- le D.G.R. n. 29/2006 e D.G.R. n.880/2006 hanno istituito l'Albo della Puglia degli Enti e delle Associazioni di Servizio Civile Nazionale (di seguito S.C.N.);
- il DPCM del 4.1. 2009 ha approvato il Prontuario contenente le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi;
- il Prontuario su menzionato dispone che Le Regioni e Province Autonome, con Delibera dell'organo di governo possono ridurre a 10 ed a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo

e conferisce alle RPA la possibilità di adottare ulteriori criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio di non oltre 20 punti;

- la Circolare 17 giugno 2009, al punto 4) pag.8 riporta [...] Le Regioni e le Province Autonome, entro sessanta giorni prima della scadenza annuale della presentazione dei progetti possono, con delibera dell'organo di governo, da pubblicare sul proprio sito internet, prevedere una riduzione del numero massimo dei volontari assegnabili per ogni classe [...];

Considerato che

- nell'albo della Regione Puglia sono iscritti trecentotrentadue Enti ed Organizzazioni di S.C.N.;
- già nel 2009 con atto deliberativo n.2441 del 15.12.2009 la Giunta regionale pugliese ridusse il numero massimo di volontari assegnabili su base annua ai sensi della Circolare 17 giugno 2009, mentre con Delibera n.2499 del 15.12.2009 ridusse il numero massimo e il numero minimo di volontari da impiegare per progetto al fine di creare una fitta rete di presidi di S.C.N. sul territorio;
- tale contingentamento ha sortito gli effetti sperati.

Preso atto che

- è importante creare una rete di S.C.N., prevedendo una distribuzione di volontari tra un numero maggiore di Enti;
- nel corrente anno si prevede una significativa decurtazione di finanziamenti che invita a ridurre ulteriormente il numero di volontari.

Propone

- di consentire agli Enti accreditati, con sedi di attuazione in Puglia, di presentare progetti che possano prevedere un numero minimo di due volontari, come disciplinato al punto 1 del Prontuario allegato al DPCM 4 novembre 2009;
- di consentire agli Enti accreditati di co-realizzare la Formazione Generale con classi di max 25 volontari, parametro indicato nelle Linee Guida della Formazione Generale. Di tale co-realizzazione si deve avere notizia già nel progetto;
- di adottare criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 20 (venti)

punti, (punto 4.3 del Prontuario), da attribuire ai progetti che:

- ✓ favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di forme di discriminazioni, incentivando l'accesso al Servizio di giovani con bassa scolarizzazione e di giovani con disabilità;
 - ✓ prevedano ulteriori percorsi formativi: di comunicazione interpersonale, di primo soccorso e di lettura del territorio;
- di ridurre il numero massimo di volontari per tutte le classi, secondo quanto specificato in tabella:

1 ^a classe	Max 60 volontari
2 ^a classe	Max 33 volontari
3 ^a classe	Max 15 volontari
4 ^a classe	Max 04 volontari

- di prevedere una Commissione per la valutazione dei progetti.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale e dal Direttore dell'Area;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di consentire agli Enti accreditati, con sedi di attuazione in Puglia, di presentare progetti che possano prevedere un numero minimo di due volontari, come disciplinato al punto 1 del Prontuario allegato al DPCM 4 novembre 2009;
- di consentire agli Enti accreditati di co-realizzare la Formazione Generale con aule di max 25 volontari, parametro indicato nelle Linee Guida della Formazione Generale. Di tale co-realizzazione si deve avere notizia già nel progetto.
- di adottare criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 20 (venti), (punto 4.3 del Prontuario), da attribuire ai progetti che:
 - ✓ favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di forme di discriminazioni, incentivando l'accesso al Servizio di giovani con bassa scolarizzazione e di giovani con disabilità;
 - ✓ prevedano ulteriori percorsi formativi: di comunicazione interpersonale, di primo soccorso e di lettura del territorio;
- di ridurre il numero massimo di volontari per tutte le classi, secondo quanto specificato nella tabella su riportata;
- di prevedere, per la valutazione dei progetti, una Commissione formata da personale interno al Servizio Politiche Giovanili;
- di dare mandato alla Dirigente di Servizio di redigere le linee guida e di individuare i membri della Commissione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito e in Sistema Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 104

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art. 33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 “Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e approvata dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie”, introduce, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale le politiche di contrasto alle nuove povertà, connesse a marginalità sociale, a precarietà economica e lavorativa, a carichi di cura che gravano sulla famiglia.

Più specificamente l'art. 33 della legge regionale, prevede al comma 2, lett. c) l'istituzione di uno strumento nuovo in Puglia, ma già ampiamente sperimentato in altri contesti regionali, quale l'Assegno di cura per sostenere i possibili disagi economici cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona in condizione di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili).

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1633 del 30 ottobre 2006, successivamente integrata con la deliberazione n. 1800 del 28 novembre 2006, ha già avviato e sperimentato lo strumento dell'Assegno di cura che, a partire dal 2010, è stato messo a regime per la seconda annualità, con le risorse già impegnate a valere sul Cap. 785000 della UPB 5.2.1, così come confermato anche per l'annualità 2011 (III annualità).

L'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” dispone che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze”.

A seguito di trasferimento delle risorse dell'annualità 2009 assegnate alla Regione Puglia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risultano iscritte nel Bilancio di Previsione 2011, approvato con l.r. n.20 del 31 dicembre 2010, risorse complessive per Euro 23.289.160,13 al **Cap. 785060** “Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006” - UPB 5.2.1 - residui propri 2009.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008 sono state approvate le **Linee guida regionali per le non autosufficienze (2008-2010)**, in attuazione delle intese raggiunte in Conferenza Unificata per la costituzione del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, e dando seguito agli impegni assunti dalla Giunta Regionale con le Organizzazioni Sindacali componenti il tavolo di concertazione per le non autosufficienze, costituito con la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa in data 19 ottobre 2007.

Le suddette Linee Guida illustrano in dettaglio il contesto di riferimento, le priorità di azione per le politiche per le non autosufficienze in Puglia, le risorse finanziarie complessivamente disponibili, le linee di intervento e le modalità organizzativo-gestionali delle stesse.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del 12.10.2007, istitutivo del Fondo per le Non Autosufficienze, le suddette Linee Guida definiscono che le risorse attribuite sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti e individua le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:

- a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali

che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e l'integrazione con le misure di sostegno economico;

- c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

E' opportuno ricordare in questa sede che le suddette Linee Guida hanno rappresentato anche una importante occasione per promuovere la piena integrazione tra azioni e risorse diverse che sono disponibili per effetto di trasferimenti e di stanziamenti specifici, a valere sia su risorse vincolate (FNPS e FNA) sia su risorse del bilancio autonomo regionale (Assegno di Cura).

E proprio con riferimento alla necessità di promuovere l'integrazione delle misure a sostegno dei nuclei familiari di persone non autosufficienti con i servizi domiciliari e territoriali per le persone non autosufficienti, la Del. G. R. n. 1984/2008 individua due strumenti di sostegno economico quali misure di accompagnamento alla attuazione delle azioni per le persone non autosufficienti:

- l'Assegno di Cura, da finanziare con le risorse annualmente rese disponibili sul Cap. 785000 - UPB 5.2.1;
- l'Assistenza Indiretta Personalizzata, da finanziare con quota parte delle risorse del FNA annualmente assegnato alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, così come iscritte al **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".

Si precisa che l'Assistenza Indiretta Personalizzata si configura come contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizzazione dei cd. "progetti per la vita indipendente", cui hanno diritto quei nuclei familiari che assicurano assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa

al ricovero in struttura residenziale - in presenza di adeguate prestazioni sanitarie a domicilio.

Finalità generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona in condizione di fragilità derivante da **non autosufficienza gravissima** favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le condizioni di salute e il contesto abitativo lo consentano.

L'erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture socio-sanitarie.

Il contributo ha importo mensile pari a 800,00 Euro per un massimo di 9.600,00 euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente ed è erogato ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico diretto, derivante dal lavoro di cura del familiare, tale da incidere sulla capacità lavorativa, e quindi sulla capacità reddituale, dei componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care giver privato.

A seguito di apposita intesa definita con ANCI e Organizzazioni Sindacali, così come sottoscritta il 4 agosto 2009 con il Presidente della Giunta Regionale, a partire dal 2010 l'Assessorato al Welfare è

stato impegnato ad attivare la II annualità di erogazione dell'Assegno di Cura e la I annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP), con l'avvio delle procedure di selezione delle domande di AIP mediante approvazione di apposito avviso pubblico regionale approvato con A.D. n. 29/2010 pubblicato sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010.

A conclusione delle procedure di selezione, che si stima possa avvenire entro il mese di febbraio 2011, occorre procedere al riparto delle risorse assegnate alla misura "Assistenza Indiretta Personalizzata" a ciascun ambito territoriale, perché i Comuni possano procedere alla erogazione del contributo ai soggetti risultati beneficiari finali, con il riconoscimento retroattivo (a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui sopra) per l'annualità 2010.

Nel corso del 2010 non è stato possibile procedere all'impegno delle risorse necessarie per dare copertura alla prima annualità della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata", visti i limiti posti alla disponibilità di risorse sui capitoli di spesa corrente per l'impegno e la liquidazione con Del. G.R. n. 658/2010 e s.m.i., connessi al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2010.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si rende necessario e urgente approvare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per realizzare il riparto e l'assegnazione delle medesime risorse per il finanziamento della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata".

Si propone alla Giunta Regionale di approvare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per il finanziamento della prima annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP) a valere sul **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".-**U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 15.000.000,00** a carico del Bilancio Regionale 2011, da finanziare con le disponibilità del **Cap. 785060** "Spese per l'attuazione

di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della L. n. 296/2006".-**U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"**. - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di **approvare**, in attuazione della Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida regionali per gli interventi in favore delle non autosufficienze", la conseguente assegnazione delle risorse, pari ad Euro 15.000.000,00, di cui al Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".-U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione". - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011;
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

taria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto e a definire le modalità di assegnazione delle risorse con specifico riferimento alla piattaforma informatica e alle procedure per la formazione della graduatoria finale degli aventi diritto per ciascun Ambito territoriale sociale, di cui all'A.D. n. 29/2010 che ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle domande di Assistenza Indiretta personalizzata per le persone non autosufficienti gravissimi e i loro nuclei familiari;

- di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione della misura di sostegno economico denominata "Assistenza Indiretta Personalizzata";
- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 105

L.r. n. 19/2006 e Del. G.R. n. 1875 del 13.10.2009 "Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011" - Indirizzi attuativi per il progetto "Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale" per l'attuazione del II Piano regionale delle Politiche Sociali.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 17 febbraio 2009 ha approvato gli indirizzi per l'avvio del percorso di programmazione sociale per il II triennio (2009-2011);

- la suddetta deliberazione disponeva che l'intero percorso di programmazione sociale per il II triennio (2009-2011) fosse affiancato dall'Assessorato alla Solidarietà con un apposito progetto per l'assistenza tecnica alla programmazione sociale dei Comuni associati in ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1817 del 31.10.2007, e formalmente costituita nel febbraio 2008, cui si assegnava il compito di affiancamento al percorso di programmazione sociale territoriale con il concorso degli Uffici competenti e del Gruppo di assistenza tecnica alla programmazione sociale (GAPS);
- l'art. 67 comma 3 della l.r. n. 19/2006 prevede che "Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, (...), è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione sociale e Integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socioassistenziali, di cui al comma 1";
- con A.D. n. 46/2009 la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha avviato la II annualità del progetto di assistenza tecnica del GAPS per il consolidamento del sistema di welfare regionale e dei sistemi di welfare locali, che si articolerà nel periodo maggio 2009-gennaio 2011, salvo ulteriori valutazioni sulla opportunità di prolungamento del progetto stesso, con un impegno di risorse finanziarie pari ad Euro 800.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al Cap. 784025 - UPB 5.2.1, in coerenza con le "azioni di sistema a supporto della riforma del welfare regionale" secondo quanto disposto dall'art. 67 co.3 della l.r. n. 19/2006;
- gli obiettivi che venivano assegnati al Progetto "Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS)" sono:
 - a) assicurare una rete tecnica specialistica per il *monitoraggio della attuazione del secondo triennio di programmazione sociale*: supporto alla rilevazione presso gli ambiti territoriali, verifica dati e prima analisi, supporto agli uffici per le verifiche ispettive e per l'istruttoria dei documenti trasmessi dagli Uffici di

Piano, con riferimento ai flussi finanziari, ai risultati economici di gestione, al raggiungimento dei valori-target per gli obiettivi di servizio dichiarati nel Piano Regionale Politiche Sociali;

- b) supportare gli uffici regionali dell'Assessorato al Welfare, centrali e periferici, e gli ambiti territoriali sociali per la *stesura del secondo Piano triennale regionale delle Politiche Sociali e per la sua attuazione mediante i Piani Sociali di Zona*: illustrazione degli indirizzi di programmazione sociale e affiancamento formativo e tecnicospécialistico agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali sociali nel percorso di supporto alla stesura della relazione sociale per l'illustrazione dei risultati territoriali, animazione territoriale a sostegno della governance per la programmazione sociale, supporto alla valutazione delle ipotesi organizzative e gestionali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona, verifica sul pieno recepimento degli indirizzi regionali in materia di obiettivi regionali e di valori target per area di intervento;
- c) promuovere il *raccordo dello stesso Piano con la progettazione esecutiva del Programma Operativo FESR 2007 - 2013 e delle sue opportune integrazioni con il PO FSE*: azioni di divulgazione, affiancamento formativo, supporto alla progettazione integrata negli ambiti territoriali.
- per l'esecuzione delle attività del progetto "Gruppo di Assistenza tecnica alla Programmazione Sociale (GAPS)" con il citato A.D. n. 46/2009 è stato attivato per il periodo di 20 mesi, un gruppo di n. 9 esperti/e con profilo senior in progettazione sociale e assetti gestionali-organizzativi per la gestione dei servizi sociosanitari, monitoraggio e valutazione di progetti comunitari e nazionali nell'ambito delle politiche per l'inclusione sociale;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 ha approvato il II Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) che è attualmente in corso di vigenza e richiede per l'intero periodo di attuazione (2010-2012) un costante affiancamento agli ambiti territoriali sia per le azioni di monitoraggio e rendicontazione, sia per le azioni di definizione dell'assetto orga-

nizzativo e gestionale, nonché per la stesura delle relazioni sociali di ambito territoriale e la connessa definizione del set minimo di indicatori sociali, e, infine, per le azioni connesse al conseguimento delle premialità a valere sulle risorse FNPS e sulle risorse FAS - CIPE per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Tanto premesso, si ritiene di dover individuare in 32 mesi, anziché 20 mesi, il periodo di durata del progetto "Assistenza tecnica alla programmazione sociale degli ambiti territoriali sociali", confermandone gli obiettivi e i risultati attesi, nonché le modalità di svolgimento in affiancamento alle competenze assegnate alle strutture dell'Assessorato al Welfare, con il coordinamento del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

Si propone, pertanto, con la presente proposta di deliberazione che la Giunta Regionale autorizzi la proroga del progetto "Assistenza tecnica alla programmazione sociale degli ambiti territoriali sociali", in attuazione dell'art. 67 co. 3 della l.r. n. 19/2006, per ulteriori 12 mesi, disponendo che il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria provveda a prorogare gli incarichi di collaborazione già attivati per effetto dell'A.D. n. 46/2009 che ha approvato l'avviso pubblico per la selezione degli esperti senior impiegati nella attuazione del progetto medesimo. Allo scopo di dare copertura alla suddetta proroga, si propone di approvare lo stanziamento di Euro 400.000,00 a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007 - risorse vincolate del Bilancio di previsione per l'anno 2011.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **euro 400.000,00** a carico del Bilancio Regionale 2011, da finanziare con le disponibilità del **Cap. 7854025 "U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** - residui di stanziamento 2007 - Bilancio di Previsione 2011 - bilancio vincolato.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. Di **approvare** la proroga di ulteriori 12 mesi del Progetto "Assistenza tecnica alla programmazione sociale" per l'affiancamento agli ambiti territoriali sociali e alle strutture dell'Assessorato al Welfare per l'attuazione del secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, in applicazione dell'art. 67 co.3 della l.r. n. 19/2006;

3. Di **approvare** lo stanziamento di Euro 400.000,00 a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 risorse vincolate - residui di stanziamento 2007 - Bilancio di previsione 2011 per dare copertura ai maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento;

5. Di **demandare** alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria i provvedimenti di impegno della spesa prevista dal presente provvedimento e ogni altro adempimento attuativo;

5. di **pubblicare** il presente provvedimento sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**